



Bruxelles, 19 dicembre 2018
(OR. en)

15726/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0152(COD)**

**VISA 340
FRONT 464
MIGR 229
DAPIX 395
SIRIS 190
COMIX 727
CODEC 2398**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15505/18
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo

Nella riunione del 19 dicembre 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha convenuto il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo che figura nell'allegato.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in *grassetto/corsivo* per quanto riguarda le aggiunte e con [...] per le parti soppresse.

2018/0152 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare [...] l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), [...] [...] l'articolo 79, paragrafo 2, **lettera a)**, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) [...],

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Il sistema di informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio³ per fungere da soluzione tecnologica allo scambio di dati sui visti tra gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ fissa lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del VIS e definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, al fine di agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni. Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ stabilisce norme per la registrazione degli identificatori biometrici nel VIS. La decisione 2008/633/GAI del Consiglio⁶ stabilisce a quali condizioni le autorità designate degli Stati membri e Europol possono ottenere l'accesso per la consultazione al VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.
- (2) Gli obiettivi globali del VIS sono migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di agevolare la procedura relativa alla domanda di visto, prevenire la caccia al visto più vantaggioso (il cosiddetto "visa shopping"), agevolare la lotta contro la frode d'identità, agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri, contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.
- (3) La comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"⁸ evidenzia la necessità che l'UE rafforzi e migliori i suoi sistemi di informazione, l'architettura dei dati e lo scambio di informazioni nel settore della gestione delle frontiere, del contrasto e dell'antiterrorismo, e ne migliori l'interoperabilità. La comunicazione individua altresì la necessità di colmare il vuoto informativo anche in relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorni di lunga durata.

³ Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

⁴ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

⁵ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

⁶ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

⁷ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

⁸ COM(2016) 205 final.

- (4) Il 10 giugno 2016 il Consiglio ha approvato una tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni⁹. Per colmare l'attuale carenza di informazioni nei documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, il Consiglio ha invitato la Commissione a prendere in considerazione l'istituzione di un registro centrale dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati dagli Stati membri, al fine di memorizzare le informazioni su tali documenti (comprese le date di scadenza e il loro eventuale ritiro). [...]
- (5) Nelle conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE¹⁰, il Consiglio ha riconosciuto che al fine di colmare le attuali lacune di informazione per la gestione delle frontiere e il contrasto, come ad esempio in relazione all'attraversamento delle frontiere da parte di titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno, potrebbero essere necessarie nuove misure. Il Consiglio ha invitato la Commissione a effettuare, in via prioritaria, uno studio di fattibilità per l'istituzione di un registro centrale dell'UE contenente informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno. Su questa base la Commissione ha condotto due studi: stando alle conclusioni del primo studio di fattibilità¹¹ è tecnicamente fattibile sviluppare un registro e la migliore soluzione tecnica sarebbe riutilizzare la struttura del VIS; stando a quelle del secondo studio¹², basato su un'analisi della necessità e della proporzionalità, sarebbe necessario e proporzionato estendere l'ambito di applicazione del VIS per ricomprendere i documenti di cui sopra.
- (6) La comunicazione della Commissione del 27 settembre 2017 sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione¹³ afferma che la politica comune dell'UE in materia di visti non solo è uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari ma è anche uno strumento fondamentale per prevenire rischi per la sicurezza o rischi di migrazione irregolare verso l'UE. La comunicazione riconosce che occorre adattare ulteriormente la politica comune in materia di visti alle sfide attuali, tenendo conto delle nuove soluzioni IT e trovando un giusto equilibrio fra un regime di agevolazione del visto e una migliore gestione della migrazione, della sicurezza e delle frontiere. La comunicazione afferma che il quadro giuridico del VIS sarà riveduto per migliorare ulteriormente il trattamento dei visti, compresi gli aspetti legati alla protezione dei dati e l'accesso delle autorità di contrasto, per diffondere ancora di più l'uso del VIS per nuove categorie e utilizzi dei dati, e per fare pieno uso degli strumenti di interoperabilità.

⁹ Tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore "Giustizia e affari interni" (doc. 9368/1/16 REV 1).

¹⁰ Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE (doc. 10151/17).

¹¹ "Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits" (2017).

¹² "Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents" (2018).

¹³ COM(2017) 558 final, pag. 15.

(7) La comunicazione della Commissione del 14 marzo 2018 dal titolo "Adattare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide"¹⁴ ribadisce che il quadro giuridico del VIS sarà oggetto di revisione nel quadro di un più ampio processo di riflessione sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

(7 bis) L'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen prevede il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati parti contraenti dell'accordo per un periodo non superiore a 90 giorni su 180, istituendo così il riconoscimento reciproco dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati dagli Stati membri. Non vi è modo per gli Stati membri, se non per quello che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata o il documento di soggiorno, di verificare che il titolare di tali documenti non costituisca una minaccia per la sicurezza interna. Per colmare l'attuale carenza di informazioni nei documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, le informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno dovrebbero essere conservate nel VIS. Per quanto riguarda tali documenti, il VIS dovrebbe avere l'obiettivo di sostenere un elevato livello di sicurezza, particolarmente importante in uno spazio senza controlli alle frontiere interne come lo spazio Schengen, contribuendo a valutare se il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica. Dovrebbe altresì puntare a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche alle frontiere esterne e all'interno degli Stati membri effettuate conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. Il VIS dovrebbe inoltre contribuire all'identificazione di qualsiasi persona, in particolare al fine di facilitarne il rimpatrio, che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri. Dovrebbe infine contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, garantire la corretta identificazione delle persone, agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE e sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS).

¹⁴ COM(2018) 251 final.

- (8) Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 810/2009, è stato convenuto che sarebbero stati affrontati in una fase successiva il problema della sufficiente affidabilità a fini di identificazione e verifica delle impronte digitali di minori di età inferiore a 12 anni e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono con l'età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione. Le conclusioni di uno studio¹⁵ svolto nel 2013 dal Centro comune di ricerca confermano che, a determinate condizioni, è possibile realizzare con un sufficiente livello di precisione il riconoscimento delle impronte digitali dei minori di età compresa tra 6 e 12 anni. Un secondo studio¹⁶ ha confermato tali conclusioni nel dicembre 2017 fornendo un'analisi più profonda degli effetti dell'età sulla qualità delle impronte digitali. Su tali basi la Commissione ha condotto nel 2017 un ulteriore studio sulla necessità e proporzionalità dell'abbassamento a 6 anni dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nell'ambito della procedura di rilascio dei visti. Da questo studio¹⁷ è emerso che abbassando tale età si contribuirebbe a un migliore conseguimento degli obiettivi del VIS, in particolare per quanto riguarda la facilitazione della lotta contro la frode d'identità e delle verifiche ai valichi di frontiera esterni, e che potrebbero derivarne altri benefici in quanto si rafforzerebbero la prevenzione e la lotta contro la violazione dei diritti dei minori, rendendo possibile identificare o verificare l'identità di un minore cittadino di paese terzo che si trovi nello spazio Schengen in una situazione di abuso potenziale o effettivo dei suoi diritti (ad es. minori vittime della tratta degli esseri umani, minori scomparsi e minori non accompagnati che presentano domanda di asilo).
- (9) L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento. È opportuno che si tenga conto del suo benessere, della sua sicurezza e incolumità e del suo parere e che tale attenzione sia commisurata all'età e al grado di maturità del minore. Il VIS è in particolare rilevante se sussiste il rischio che il minore sia vittima di tratta.
- (9 bis) La procedura di rilascio dei visti e il VIS dovrebbero avvalersi degli sviluppi tecnologici connessi al riconoscimento facciale e al rilevamento sul posto delle immagini del volto **al momento della presentazione delle [...] [...] domande** di visto. [...] **Nel caso in cui** [...] la legislazione nazionale degli Stati membri lo consenta anche per il trattamento delle domande di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, **l'immagine del volto rilevata sul posto** dovrebbe costituire il principale strumento di registrazione del[...] volto dei richiedenti nel VIS. Dovrebbero tuttavia essere previste eccezioni a tale obbligo per i richiedenti che sono anche esentati dall'obbligo di farsi rilevare le impronte digitali **per motivi diversi dall'impossibilità di rilevarle. Il rilevamento sul posto delle immagini del volto al momento della presentazione delle domande contribuirà inoltre a rimediare alle vulnerabilità biometriche, come il "face morphing", sfruttate a fini di frode d'identità.**

¹⁵ Fingerprint Recognition for Children (2013 - EUR 26193).

¹⁶ "Automatic fingerprint recognition: from children to elderly" (2018 - JRC).

¹⁷ "Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant's travel document in the Visa Information System (VIS)" (2018).

- (10) Il VIS dovrebbe trattare i dati personali forniti dal richiedente un visto [...] allo scopo di valutare se il suo ingresso nell'Unione possa rappresentare una minaccia per la pubblica sicurezza o per la salute pubblica nell'Unione e anche di valutare il rischio di migrazione irregolare del richiedente. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che [...] **presentano una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o [...] di permesso di soggiorno, queste verifiche dovrebbero limitarsi a contribuire a valutare se il cittadino di paese terzo possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica e ad accertare, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione e nazionale, l'identità del titolare del documento e [...] l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno. Poiché l'Eurodac contiene, oltre ai dati relativi ai richiedenti protezione internazionale, anche i dati dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere proporzionata l'interrogazione di tale banca dati.** [...]
- (11) Detti rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali relativi all'identità, al documento di viaggio e, [...] ove applicabile, al garante o, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile. Ogni dato personale che figura nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un sistema d'informazione (sistema d'informazione Schengen (SIS), sistema d'informazione visti (VIS), dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD), sistema di ingressi/uscite (EES), Eurodac, [sistema ECRIS-TCN¹⁸ [...]] e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN)), oppure con l'elenco [...] o di controllo **di cui al regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (elenco di controllo ETIAS)** o con indicatori di rischio specifici. È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati, negli elenchi di controllo o negli indicatori di rischio specifici.
- (12) L'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE è stata istituita con [regolamento (UE) XX sull'interoperabilità] affinché tali sistemi e i relativi dati si integrino reciprocamente per migliorare la gestione delle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare la migrazione illegale e concorrere ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.

¹⁸ ***I riferimenti al sistema ECRIS-TCN rimangono tra parentesi quadre nell'intero testo, fermo restando che la discussione sull'eventuale interrogazione di tale sistema futuro dovrà tenersi in una fase successiva.***

- (13) L'interoperabilità consente ai sistemi di informazione dell'UE di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, contribuire alla lotta contro la frode d'identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell'UE, agevolare l'attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell'UE attuali e futuri da parte degli Stati membri, rafforzare e semplificare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell'UE, razionalizzare l'accesso all'EES, al VIS, all'[...]ETIAS[...] e all'Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell'EES, del VIS, dell'[...]ETIAS[...], dell'Eurodac, del SIS e del [sistema ECRIS-TCN].
- (14) Le componenti dell'interoperabilità includono l'EES, il VIS, l'[...]ETIAS[...], l'Eurodac, il SIS e il [sistema ECRIS-TCN], nonché i dati Europol, e rendono possibile la consultazione simultanea di detti sistemi di informazione dell'UE e dei dati Europol; pertanto è opportuno usare tali componenti per eseguire le verifiche automatizzate e quando si accede al VIS a fini di contrasto. Il portale di ricerca europeo (ESP) dovrebbe essere utilizzato a questo scopo per accedere in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol necessari per svolgere i compiti assegnati, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e per sostenere gli obiettivi del VIS.
- (15) Il confronto con altre banche dati dovrebbe essere automatizzato. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) con uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali contenuti nelle domande e in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi di informazione, o con i dati personali dell'elenco di controllo *ETIAS*, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da un operatore dell'autorità responsabile. La valutazione svolta dall'autorità responsabile dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno il visto [...].
- (15 bis) Poiché il VIS farà parte del quadro comune di interoperabilità, lo sviluppo di caratteristiche e processi nuovi deve essere pienamente coerente con gli altri sistemi IT facenti parte di tale quadro. L'interrogazione automatizzata che sarà avviata dal VIS al fine di verificare se le informazioni sui richiedenti il visto o il permesso di soggiorno siano note agli altri sistemi farà emergere riscontri positivi rispetto ad altri sistemi IT. Un sistema di interrogazione analogo è attualmente presente in un solo altro sistema, l'ETIAS, mentre il concetto di riscontro positivo si trova altresì nell'EES, anche in relazione all'interoperabilità EES-VIS, e nel SIS. Il SIS opera una distinzione tra corrispondenze (coincidenza tra i dati ricercati e quelli ottenuti) e riscontri positivi (corrispondenze confermate) nel processo di confronto dei dati tra le segnalazioni SIS, mentre i regolamenti sull'interoperabilità fanno unicamente riferimento a una corrispondenza risultante da un confronto automatizzato tra dati personali registrati o in fase di registrazione in un sistema di informazione o in una banca dati. In tale contesto, il concetto di "riscontro positivo" utilizzato nell'ambito del VIS dovrebbe essere inteso come l'ottenimento di dati corrispondenti, applicabili all'interrogazione avviata sulla base dei dati del VIS. L'esistenza del riscontro positivo dovrebbe generare, se e ove opportuno, una verifica manuale supplementare dei dati conservati nel VIS o in un altro sistema, per assicurare che le autorità che trattano una domanda di visto o di permesso di soggiorno ricevano tutte le opportune informazioni necessarie per prendere una decisione in merito a tale domanda. Il concetto di "riscontro positivo" utilizzato nel presente regolamento lascia impregiudicato quello di "riscontro positivo (hit)" e i relativi processi di cui ai regolamenti SIS.**
- (16) Il visto [...] non dovrebbe mai essere rifiutato esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati personali contenuti nella domanda.

- (17) È opportuno che i richiedenti le cui domande di visto [...] siano state rifiutate sulla base di un'informazione risultante da un trattamento nel VIS abbiano il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha adottato la decisione in merito alla domanda e disciplinati conformemente al diritto nazionale di tale Stato membro. Dovrebbero applicarsi le garanzie esistenti e le norme sui mezzi di ricorso del regolamento (CE) n. 767/2008.
- (18) All'esame di un fascicolo relativo a una domanda di visto [...] dovrebbe[...] **contribuire** l'applica[...]zione di indicatori di rischio specifici corrispondenti al rischio già individuato in termini di sicurezza, migrazione irregolare o salute pubblica. I criteri usati per definire gli indicatori di rischio specifici non dovrebbero in alcun caso essere basati solamente sul sesso o sull'età di una persona. Non sono in alcun caso basati su informazioni che rivelino la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'orientamento sessuale di una persona. ***Nella misura del possibile e se pertinente, è auspicabile creare sinergie tra gli indicatori di rischio specifici e le regole di esame ETIAS.***
- (19) Il continuo emergere di nuove forme di minacce alla sicurezza, di nuovi modelli di migrazione irregolare e di minacce alla salute pubblica richiede risposte efficaci e dev'essere contrastato con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.
- (20) È opportuno assicurare che ai richiedenti il visto [...], o ai cittadini di paesi terzi che **presentano una domanda di** [...] visto per soggiorno di lunga durata o [...] **di** permesso di soggiorno, e ai cittadini di paesi terzi esenti dal visto si applichi quanto meno un livello di verifiche equivalente. [...]
- (21) Al fine di adempiere al loro obbligo a norma della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori internazionali dovrebbero poter verificare se i cittadini di paesi terzi [...] **soggetti all'obbligo del** visto [...], **del** visto per soggiorno di lunga durata o **del** permesso di soggiorno siano o meno in possesso [...] **di tali** documenti [...] validi. Tale verifica dovrebbe essere resa possibile dall'estrazione quotidiana di dati dal VIS in una banca dati distinta a sola lettura, che consenta di estrarre il sottoinsieme minimo necessario di dati per lanciare una ricerca la cui risposta sia "OK/non OK".
- (22) È opportuno che il presente regolamento specifichi quali autorità degli Stati membri possano essere autorizzate ad accedere al VIS per inserire, modificare, cancellare o consultare dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno ai fini specifici del VIS per questa categoria di documenti e i relativi titolari, e nella misura necessaria all'assolvimento dei loro compiti.

- (23) Ogni trattamento dei dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare il VIS le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati sono richiesti, senza alcuna discriminazione basata su motivi quali sesso, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.
- (24) È necessario che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti nella lotta ai reati di terrorismo e altri reati gravi. L'accesso al VIS delle autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol è disciplinato dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio. Il contenuto di questa decisione dovrebbe essere integrato nel regolamento VIS per essere allineato all'attuale quadro del trattato.
- (25) L'accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per identificare le persone che hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, a reati di terrorismo o al traffico di droga. Pertanto è opportuno che siano a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia ("Europol") anche i dati del VIS relativi ai soggiorni di lunga durata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (26) Poiché Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'investigazione di attività criminali su scala europea, è opportuno che l'accesso attuale di Europol al VIS nel quadro delle sue funzioni sia codificato e semplificato, visti anche i recenti sviluppi del quadro giuridico, in particolare il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.
- (27) L'accesso al VIS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nel VIS. Ogni ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente da consentire alla persona di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare la persona dall'arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza la portata del potere discrezionale conferito alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio. In una società democratica qualunque ingerenza deve essere necessaria per proteggere un interesse legittimo e proporzionato e commisurata all'obiettivo legittimo da perseguire.

¹⁹ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

- (28) Il [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità] prevede la possibilità per l'autorità di polizia di uno Stato membro appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di identificare una persona con i dati biometrici acquisiti durante una verifica d'identità. Esistono tuttavia circostanze specifiche in cui può essere necessario identificare una persona nel suo stesso interesse. È quanto accade in caso di ritrovamento di una persona scomparsa, rapita o identificata come vittima della tratta, ***o di una persona che non è in grado di dimostrare la propria identità o di resti umani non identificati nel caso di una catastrofe naturale o di un incidente.*** In questi casi alle autorità di contrasto dovrebbe essere dato accesso ai dati del VIS per un'identificazione rapida e affidabile della persona, senza obbligo di soddisfare tutti i requisiti e le garanzie aggiuntive previste per tale accesso.
- (29) Il confronto di dati sulla base di un'impronta digitale latente, ossia di una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nell'ambito della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nel VIS, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano essere registrati nel VIS, dovrebbe rappresentare per le autorità di contrasto degli Stati membri uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte digitali latenti.
- (30) È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso centrale attraverso cui sono inoltrate le richieste di accesso ai dati del VIS, e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale accesso ai fini specifici della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
- (31) Le richieste di accesso ai dati conservati nel sistema centrale dovrebbero essere presentate dalle unità operative in seno alle autorità designate al punto di accesso centrale e dovrebbero essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere accesso ai dati del VIS non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. I punti di accesso centrale dovrebbero agire in piena indipendenza dalle autorità designate e dovrebbero assicurare, in modo indipendente, l'assoluta conformità alle condizioni di accesso previste nel presente regolamento. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, il punto di accesso centrale dovrebbe poter trattare la richiesta immediatamente ed effettuare la verifica a posteriori.
- (32) Onde proteggere i dati personali ed escludere le interrogazioni sistematiche ad opera delle autorità di contrasto, il trattamento dei dati del VIS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso al VIS soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

- (33) I dati personali dei titolari di documenti di soggiorno di lunga durata registrati nel VIS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi del VIS. È opportuno conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di cinque anni così da poterli considerare ai fini della valutazione delle domande di visto [...] e dell'individuazione dei soggiorni fuori termine una volta scaduto il periodo di validità, e in modo da effettuare valutazioni di sicurezza dei cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il soggiorno. I dati sui precedenti usi di un documento potrebbero facilitare il rilascio di futuri visti [...]. Un periodo di conservazione più breve non sarebbe sufficiente al raggiungimento degli obiettivi voluti. I dati dovrebbero essere cancellati allo scadere dei cinque anni, a meno che non sussistano motivi per cancellarli prima.
- (34) Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali si applica la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.
- (35) Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio autorizza i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, al pari del personale coinvolto nei compiti attinenti ai rimpatri, a consultare le banche dati europee, se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri, sotto l'autorità dello Stato membro ospitante. Al fine di agevolare la consultazione e permettere alle squadre un accesso effettivo ai dati inseriti nel VIS, è opportuno conferire l'accesso al VIS all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tale accesso dovrebbe essere subordinato alle condizioni e limitazioni di accesso applicabili alle autorità competenti degli Stati membri per ciascuna finalità specifica per cui possono essere consultati i dati del VIS.
- (36) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro è, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²², un elemento essenziale dello sforzo globale per contrastare la migrazione irregolare e costituisce un importante motivo di interesse pubblico rilevante.

²⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

²¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

²² Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(36 bis) I dati personali conservati nel VIS non dovrebbero essere messi a disposizione di paesi terzi o di organizzazioni internazionali. In deroga a tale norma, tuttavia, dovrebbe essere possibile trasferire tali dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale qualora tale trasferimento sia soggetto alle condizioni stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione o nazionale.

- (37) Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono subordinati alla decisione di adeguatezza che la Commissione adotta a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 o delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680. A ciò si aggiunga che gli intensi sforzi prodigati dall'Unione per cooperare con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare colpiti da provvedimento di rimpatrio non sono bastati ad assicurare il rispetto sistematico, da parte di tali paesi terzi, dell'obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i loro stessi cittadini. Gli accordi di riammissione conclusi o negoziati dall'Unione o dagli Stati membri, che assoggettano a garanzie adeguate il trasferimento di dati verso un paese terzo a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 o delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2016/680, riguardano un numero limitato di tali paesi terzi e resta incerta la conclusione di nuovi accordi. Date queste premesse, i dati personali potrebbero essere trattati a norma del presente regolamento con le autorità dei paesi terzi ai fini dell'attuazione della politica di rimpatrio dell'Unione, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679 o alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 38 o dell'articolo 39 della direttiva (UE) 2016/680.
- (38) Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e di organismi internazionali competenti quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e il Comitato internazionale della Croce rossa, per quanto riguarda le operazioni di reinsediamento dei rifugiati, i dati personali trattati nel VIS in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e se richiesto in singoli casi per lo svolgimento dei compiti a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [*regolamento sul quadro dell'Unione per il reinsediamento*]²³, in relazione ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trasferiti da quegli organismi agli Stati membri nell'attuazione del richiamato regolamento.
- (39) Alle attività delle istituzioni o degli organismi dell'Unione nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa del VIS si applica il regolamento (U[...E] n. ...[...]/20[...])¹⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴.
- (40) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il

²³ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [titolo completo] (GU L ... del ..., pag. ...).

²⁴ ***Aggiungere riferimento all'atto che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001 [...].***

- (41) Onde migliorare la cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione dei migranti irregolari e facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i cui dati potrebbero figurare nel VIS, è opportuno conservare nel VIS copia del documento di viaggio dei richiedenti un visto [...]. Contrariamente alle informazioni estratte dal VIS, la copia del documento di viaggio è una prova della cittadinanza più largamente riconosciuta dai paesi terzi.
- (42) La consultazione dell'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, stabilito dalla decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, è un passaggio obbligato della procedura d'esame del visto. Le autorità competenti per i visti dovrebbero sistematicamente adempiere tale obbligo; l'elenco dovrebbe pertanto essere inserito nel VIS in modo da permettere di verificare automaticamente se il documento di viaggio del richiedente è riconosciuto.
- (43) Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel VIS, *l'Autorità di gestione* [...] dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di riferire agli Stati membri a intervalli regolari.
- (44) Per consentire di monitorare meglio l'uso del VIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, *l'Autorità di gestione* [...] dovrebbe essere in grado di sviluppare la capacità di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. È opportuno pertanto istituire un archivio statistico centrale. Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali.
- (45) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶.
- (46) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di assicurare l'attuazione della politica comune in materia di visti, un elevato livello di sicurezza nello spazio senza controlli alle frontiere interne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

²⁵ Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

²⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

- (47) Il presente regolamento fissa norme rigorose sull'accesso al VIS e le necessarie salvaguardie. Prevede inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale, e il controllo del trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento introduce ulteriori salvaguardie per tutelare le esigenze specifiche delle nuove categorie di dati che saranno trattate dal VIS. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo e il principio di non-refoulement (non respingimento), la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, la non discriminazione, i diritti del minore e il diritto a un ricorso effettivo.
- (48) Ai cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di visto che sono familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche. In virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Le rispettive limitazioni e condizioni sono definite nella direttiva 2004/38/CE.
- (49) Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, detti familiari non solo hanno il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri ma hanno anche il diritto di ottenere un visto di ingresso a tal fine. Gli Stati membri devono concedere loro ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari che devono essere rilasciati gratuitamente, il più presto possibile e in base a una procedura accelerata.
- (50) Il diritto di ottenere un visto non è incondizionato, poiché può essere negato a familiari che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In tale contesto i dati personali dei familiari possono essere verificati soltanto in quanto riguardanti la loro identificazione e il loro status e in quanto pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza *o la salute*. L'esame delle loro domande di visto dovrebbe infatti essere effettuato esclusivamente con riferimento a motivi di sicurezza e non già a motivi attinenti ai rischi di migrazione.
- (51) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

- (52) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio²⁷; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (53) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio²⁸; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (54) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen²⁹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio³⁰.
- (55) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³¹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio³² e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio³³.

²⁷ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

²⁸ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

²⁹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

³⁰ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

³¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

³² Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

³³ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

- (56) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³⁴, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio³⁵ e con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio³⁶.
- (57) Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 22 novodecies, costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, salvo per le disposizioni che la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio³⁷ rende applicabili alla Bulgaria e alla Romania,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

³⁴ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

³⁵ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

³⁶ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

³⁷ Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

"Il presente regolamento definisce inoltre le procedure per lo scambio di informazioni tra Stati membri in ordine ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, comprese certe decisioni adottate al riguardo.

Conservando i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], il VIS concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel VIS.

* Regolamento (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità] (GU L...).";

- 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2 Scopo del VIS

1. Il VIS ha lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità [...] competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:

- a) agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;
- b) evitare l'elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda **di visto**;
- c) agevolare la lotta contro la frode;
- d) **migliorare l'efficacia e l'efficienza del**[...]le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri;
- e) contribuire all'identificazione, **in particolare al fine di facilitare il** [...] rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri;
- f) contribuire all'identificazione d[...]i persone **in circostanze specifiche** [...];

g) agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**;

h) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

i) contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri;

j) garantire la corretta identificazione delle persone;

k) sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS), **soprattutto quelli** relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d'ingresso, di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse **o vulnerabili**, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, **controllo di indagine** o controllo specifico.

2. Per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il VIS ha lo scopo di agevolare lo scambio di dati tra gli Stati membri sulle relative decisioni, al fine di:

a) sostenere un elevato livello di sicurezza contribuendo a valutare se il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica [...];

b) [...] **migliorare l'efficacia e l'efficienza** delle verifiche di frontiera e all'interno del territorio;

b bis) contribuire all'identificazione, in particolare al fine di facilitare il rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri;

c) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

d) garantire la corretta identificazione delle persone;

e) agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE;

f) sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS), **soprattutto quelli** relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d'ingresso, di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse **o vulnerabili**, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, **controllo di indagine** o controllo specifico.

* Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

** Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).";

3) l'articolo 3 è soppresso;

4) all'articolo 4 sono aggiunti i punti seguenti:

12) "dati del VIS" o "dati VIS", tutti i dati conservati nel sistema centrale del VIS e nel CIR a norma degli articoli da 9 a 14, **dell'articolo 22 bis** e degli articoli da 22 quater a 22 septies;

13) [...]

14) "dati relativi alle impronte digitali", i dati **del VIS** sulle impronte digitali [...];

15) "immagine del volto", l'immagine digitalizzata del volto **rilevata sul posto, o una scansione della fotografia di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 810/2009 qualora l'immagine del volto rilevata sul posto non sia necessaria oppure, in via eccezionale, l'immagine del volto estratta dal chip del documento di viaggio a lettura ottica in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009;**

15 bis) "riscontro positivo", la coincidenza risultante da un confronto automatizzato tra dati personali registrati o in fase di registrazione in un sistema di informazione o in una banca dati;

16) "dati Europol", i dati personali trattati da Europol per la finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

17) "permesso di soggiorno", tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio**, e qualsiasi altro documento di cui all'articolo 2, punto 16, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

18) "visto per soggiorno di lunga durata", l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 18 della convenzione di Schengen;

19) "autorità nazionale di controllo", [...] l'autorità di controllo istituita a norma dell'**articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679*** e l'autorità di controllo istituita a norma dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio****;**

- 20) "contrasto", la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
- 21) "reat[...]o di terrorismo", *il reat[...]o* che ai sensi del diritto nazionale corrispond[...]e o [...] è equivalent[...]e a **uno dei reati** [...] di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio*****;
- 22) "reat[...]o grav[...]e", *il reat[...]o* che corrispond[...]e o è [...] equivalent[...]e a **uno dei reati** [...] di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio*****, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.

* Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

** Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

*** ***Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).***

**** Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

***** Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

***** Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).";

5) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 5
Categorie di dati*

1. Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:

a) i dati alfanumerici sul richiedente il visto [...] e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all'articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14; i dati alfanumerici sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, rifiutati, annullati, revocati, **rinnovati** o prorogati di cui agli articoli **22 bis**, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies e 22 septies; le informazioni sui riscontri positivi di cui agli articoli 9 bis e 22 ter[...];³⁸

b) le immagini del volto di cui all'articolo 9, punto 5, e all'articolo 22 **bis**[...], paragrafo **I**[...], lettera **j**[...]);

c) i dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 9, punto 6, e all'articolo 22 **bis**[...], paragrafo **I**[...], lettera **k**[...]);

c bis) le immagini scannerizzate della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all'articolo 9, punto 7, e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera h);

d) i collegamenti con altre domande di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 3.

2. I messaggi trasmessi dal VIS di cui all'articolo 16, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 2, non sono registrati nel VIS, fatta salva la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati a norma dell'articolo 34.

3. Il CIR contiene i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere da a) a c quater), all'articolo 9, punti 5 e 6, e all'articolo 22 **bis**[...], paragrafo **I**[...], lettere da **d**[...] a **g**[...]), **j**[...] e **k**[...])[...]. I restanti dati del VIS sono conservati nel sistema centrale del VIS.";

6) è inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Elenco dei documenti di viaggio riconosciuti

- 1) L'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, stabilito dalla decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, è integrato nel VIS.
- 2) Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco, di cui all'articolo 4 della decisione n. 1105/2011/UE.
- 3) Norme dettagliate sulla gestione della funzionalità di cui al paragrafo 2 sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

³⁸ Il riferimento all'art. 22 bis, benché manchi nel doc. 15505/18, era stato concordato in precedenza (cfr. doc. 15504/18).

* Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).";

7) l'articolo 6 è così modificato:

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'accesso al VIS per inserire, modificare o cancellare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, conformemente al presente regolamento è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in conformità degli articoli da 22 bis a 22 septies.";

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell'UE competenti per gli scopi di cui **agli articoli 6 bis e 6 ter**, agli articoli da 15 a 22 e agli articoli [...] da 22 octies a 22 **terdecies**[...], [...]e per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del [*regolamento 2018/XX sull'interoperabilità*].

Tale accesso è concesso nella misura in cui i dati sono necessari all'assolvimento dei compiti di tale personale, conformemente a detti scopi, e sono proporzionati agli obiettivi perseguiti.";

b) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Oltre alle comunicazioni di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro trasmette inoltre senza indugio all'Autorità di gestione un elenco delle autorità nazionali competenti che hanno accesso al VIS ai fini del presente regolamento. Nell'elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità deve avere accesso ai dati conservati nel VIS.

Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di questo elenco.";

c) è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"5. Norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco di cui al paragrafo 3 sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.";

7 bis) sono inseriti gli articoli 6 bis e 6 ter seguenti:

"Articolo 6 bis

Accesso ai dati a fini di identificazione

1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza, nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza, nel territorio degli Stati membri, sono abilitate a eseguire interrogazioni nel VIS con le impronte digitali di tale persona.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c), e/o di cui all'articolo 9, punto 5, oppure di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d) e/o e), f), g) e/o j); l'interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere b) o c quater). Tuttavia, l'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e i fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

a) numero di domanda, informazioni sullo status e autorità alla quale la domanda è stata presentata;

b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punto 4, o dati di cui all'articolo 22 bis, 22 quater o 22 quinquies;

c) immagini del volto;

d) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata ovvero riguardo a domande il cui esame è stato interrotto, di cui agli articoli da 10 a 14, oppure dati inseriti riguardo a eventuali visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno rilasciati, prorogati, rinnovati, rifiutati, ritirati, revocati o annullati, di cui all'articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies.

3. Qualora la persona sia titolare di un visto, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le autorità competenti hanno prima accesso al VIS in conformità degli articoli 18 o 19 o degli articoli 22 octies o 22 nonies.

Articolo 6 ter

Uso dei dati del VIS per l'inserimento nel SIS di talune segnalazioni

1. I dati conservati nel VIS possono essere utilizzati ai fini dell'inserimento di una segnalazione di persone di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento (UE) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale]. In questi casi la trasmissione di dati deve avvenire tramite mezzi sicuri presso l'ufficio SIRENE dello Stato membro responsabile.

2. Ove emerga un riscontro positivo rispetto a una segnalazione nel SIS di cui al paragrafo 1, le autorità incaricate della protezione dei minori e le autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione e le relative autorità di coordinamento, di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) ... [COM(2016) 883 final - SIS LE], possono chiedere, nell'assolvimento delle loro funzioni, di accedere ai dati inseriti nel VIS. Si applicano le condizioni previste dalla legislazione dell'Unione e nazionale.";

8) all'articolo 7 è inserito un nuovo paragrafo 3:

"3. L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento. È tenuto conto del benessere del minore, della sua sicurezza e incolumità, in particolare se sussiste il rischio che sia vittima della tratta di esseri umani, e del suo parere, e tale attenzione deve essere commisurata alla sua età e al suo grado di maturità.";

9) il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

**"INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI [...] DA PARTE DELLE AUTORITÀ
COMPETENTI PER I VISTI";**

10) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando la domanda è ricevibile a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009, l'autorità competente per i visti crea il relativo fascicolo entro **quattro** [...] giorni lavorativi, inserendo nel VIS i dati di cui all'articolo 9, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli.";

b) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Non appena creato il fascicolo relativo alla domanda, il VIS avvia automaticamente l'interrogazione di cui all'articolo 9 bis e restituisce i risultati.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione "non pertinente". L'assenza di impronte digitali è indicata con "VIS0"; il sistema permette inoltre una distinzione tra i casi di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 810/2009.";

11) l'articolo 9 è così modificato:

a) al punto 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze **attuali**; sesso;

a bis) cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita; cittadinanza alla nascita;

- b) tipo e numero di documento [...] di viaggio [...];
- c) data di scadenza della validità del documento [...] di viaggio;
- c quater)[...] **paese** che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;"

b) il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. immagine del volto del richiedente **con un'indicazione che precisi se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda** [...];"

c) **sono** aggiunt[...]i i[...] punt[...]i 7 e 7 bis seguent[...]i:

"7. immagine scannerizzata della pagina dei dati anagrafici [...] **del documento di viaggio;**

7 bis. ove applicabile, il fatto che il richiedente presenti domanda in quanto familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE* o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra.

[...]

[...]

[...]

[...]

***DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).";**

- 12) sono inseriti i nuovi articoli da 9 bis a 9 quinquies seguenti:

"Articolo 9 bis

Interrogazione di altri sistemi

1. Il VIS tratta i fascicoli relativi alla domanda automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.
2. Quando viene creata una domanda [...], il VIS verifica se il documento di viaggio relativo alla domanda è riconosciuto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE avviando una ricerca automatica nell'elenco dei documenti di viaggio riconosciuti di cui all'articolo 5 bis, e restituisce i risultati.
3. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 810/2009, il VIS avvia un'interrogazione [...] per confrontare i dati pertinenti di cui all'articolo 9, punti 4, 5 e 6, del presente regolamento con i dati presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel VIS, nel sistema d'informazione Schengen (SIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo di cui all'articolo 34 [...] del regolamento (UE) 2018/1240 [...] che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, nell'Eurodac, [nel sistema ECRIS-TCN [...]], nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

Ove opportuno, l'interrogazione può essere avviata utilizzando il portale di ricerca europeo, conformemente al capo II [del regolamento sull'interoperabilità].

4. Il VIS inserisce nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente al paragrafo 3, ***ad eccezione dei riscontri positivi che emergono dal confronto di cui al paragrafo 5, dai dati Europol o dalla banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).*** [...]
- 4 bis. ***Qualora dal confronto automatico di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo rispetto ai dati Europol o alla banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), oppure un riscontro positivo rispetto a una segnalazione nel SIS relativa a persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione, il VIS registra, nel fascicolo relativo alla domanda, che sono necessarie ulteriori verifiche.***

5. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), le interrogazioni avviate a norma del paragrafo 3 del presente articolo confrontano i dati pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, con i dati presenti nel SIS per stabilire se il richiedente sia oggetto di una delle seguenti segnalazioni:

- a) [...]
- b) una segnalazione di persona scomparsa *o vulnerabile*;
- c) una segnalazione di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;
- d) una segnalazione di persona [...] ai fini di un controllo discreto, **di un controllo di indagine** o di un controllo specifico³⁹.

Articolo 9 ter

Norme specifiche applicabili all'interrogazione di altri sistemi per i familiari di cittadini UE o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione

1. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, le verifiche automatizzate di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, sono effettuate al fine esclusivo di controllare che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza o un [...] rischio epidemico in conformità della direttiva 2004/38/CE.
2. Il VIS non verifica:
 - a) se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuori termine o se lo è stato in passato, tramite consultazione dell'EES;
 - b) se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell'Eurodac.
3. Laddove dal trattamento automatizzato della domanda di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, emerge un riscontro positivo in relazione a una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006, l'autorità competente per i visti verifica il motivo della decisione a seguito della quale tale segnalazione è stata inserita nel SIS. Se tale motivo è connesso a un rischio di immigrazione illegale, la segnalazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della domanda. L'autorità competente per i visti procede conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento SIS II.

³⁹ La soppressione dei termini "e oggetti", benché non risulti nel doc. 15505/18, era stata concordata in precedenza (cfr. doc. 15504/18).

Articolo 9 quater

Verifica *manuale dei riscontri positivi* [...]

1. L'autorità *competente per i visti* [...] dello Stato membro che tratta la domanda verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo [...] ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 4[...].
2. Nel verificare manualmente i riscontri positivi, l'autorità *competente per i visti* [...] ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, come a tutti i riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3.
3. L'autorità *competente per i visti* [...] verifica se l'identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati presenti nel VIS o in una delle banche dati consultate.
4. Qualora i dati personali non corrispondano e non siano emersi altri riscontri positivi dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, l'autorità *competente per i visti* [...] cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo relativo alla domanda.

4 bis. *In seguito alla verifica da parte dell'autorità competente per i visti di cui al paragrafo 3, qualora i dati personali corrispondano ai dati presenti nel SIS, il VIS lo comunica altresì automaticamente all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo.*

4 ter *La comunicazione trasmessa all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione contiene i dati pertinenti di cui all'articolo 9.*

5. [...]

6. [...]

7. In deroga al paragrafo 1, ove dal confronto di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5, risultino uno o più riscontri positivi, *o se sono emersi uno o più riscontri positivi rispetto a una segnalazione nel SIS relativa a persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione*, il VIS lo comunica automaticamente *all'ufficio SIRENE* [...] dello Stato membro che ha *inserito la segnalazione*. *L'ufficio SIRENE interessato verifica a sua volta se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e, se necessario, [...] adotta adeguate misure di follow-up in conformità della legislazione pertinente.*

- 7 bis** *In deroga al paragrafo 1, ove dal confronto con la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) risultino uno o più riscontri positivi, il VIS lo comunica automaticamente all'ufficio centrale nazionale di Interpol dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione perché adottati, se necessario, adeguate misure di follow-up in conformità della legislazione pertinente.*
- 7 ter.** *Il risultato delle verifiche viene aggiunto al fascicolo relativo alla domanda.*
- 8.** *[...] In seguito alle comunicazioni ricevute a norma del paragrafo 7, concernenti una segnalazione SIS relativa a persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione, e del paragrafo 7 bis, l'autorità consultata dello Stato membro o degli Stati membri trasmette allo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto un parere motivato che sarà preso in considerazione durante l'esame della domanda di visto in conformità dell'articolo 21 del codice dei visti. L'autorità consultata degli Stati membri risponde entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione. La mancata risposta entro tale termine vale come parere positivo sulla comunicazione ricevuta.*

Articolo 9 quater bis

Consultazione di Europol

- 1.** *Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo rispetto ai dati Europol conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 3, sono stati forniti da Europol, una comunicazione automatica è inviata a Europol affinché verifichi il riscontro positivo confrontandolo con i suoi dati. A tal fine, il VIS trasmette a Europol anche i dati pertinenti del fascicolo relativo alla domanda per i quali è emerso il riscontro positivo. Dopo aver ricevuto la comunicazione e una volta confermato il riscontro positivo, Europol trasmette all'unità nazionale Europol e all'autorità competente per i visti dello Stato membro competente un parere motivato che sarà registrato nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 9 quater, paragrafo 3.*
- 2.** *L'autorità competente per i visti dello Stato membro competente può consultare Europol in seguito alla risposta relativa a una domanda per chiedere informazioni aggiuntive. In tal caso l'autorità competente per i visti trasmette a Europol le informazioni o i documenti pertinenti forniti dal richiedente riguardo alla domanda di visto per la quale ha consultato Europol.*
- 3.** *Tale consultazione è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2016/794 e in particolare del capo IV.*
- 4.** *Europol risponde entro 60 ore dalla data di notifica della consultazione. La mancata risposta di Europol entro tale termine vale come parere positivo sulla domanda.*

Articolo 9 quinquies

Responsabilità di Europol

Europol adegua il proprio sistema di informazione al fine di garantire il trattamento automatico delle interrogazioni di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22 ter, paragrafo 2.";

13) [...]l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) autorità che ha annullato o revocato il visto;"

b) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Quando viene aggiornato il fascicolo relativo alla domanda a norma dei paragrafi 1 e 2, il VIS invia una comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato il visto informandolo della decisione di annullamento o di revoca del visto. Tale comunicazione è generata automaticamente dal sistema centrale e trasmessa tramite il meccanismo di cui all'articolo 16.";

14) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 2, è inserita la lettera e bis) seguente:

"e bis) immagine del volto;"

b) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. L'immagine del volto di cui al paragrafo 2, lettera e bis), non è il solo criterio di ricerca.";

c) al paragrafo 5, i termini "articolo 20" sono sostituiti dai termini "articolo 6 bis";

15) all'articolo 16, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Quando viene creato nel VIS un fascicolo relativo alla domanda di un cittadino di un determinato paese terzo o appartenente a una specifica categoria di tali cittadini per i quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, il VIS trasmette automaticamente la richiesta di consultazione allo Stato membro o agli Stati membri indicati.

Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS che la ritrasmette allo Stato membro che ha creato il fascicolo.

Ai soli fini della procedura di consultazione è integrato nel VIS l'elenco degli Stati membri che chiedono che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le loro autorità centrali nel corso dell'esame di domande di visto uniforme presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini, a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, e dei cittadini di paesi terzi in questione. ***Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di questo elenco.***

3. La procedura definita al paragrafo 2 si applica altresì *mutatis mutandis*:

a) alla trasmissione di informazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, sulla modifica dei dati, ***nonché*** dell'articolo 25, paragrafo 4, ***e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 810/2009, rispettivamente*** sul rilascio di visti con validità territoriale limitata e [...] sulle notifiche ex post [...];

b) a tutti gli altri messaggi connessi alla cooperazione consolare che implicino la trasmissione di dati personali registrati nel VIS o a questi collegati, alla trasmissione di richieste all'autorità competente per i visti affinché inoltri copie di documenti di viaggio ai sensi dell'articolo 9, punto 7, e altri documenti giustificativi relativi alla domanda, alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti, come pure alle richieste ai sensi [...] dell'articolo 38, paragrafo 3. Le autorità competenti per i visti rispondono alle richieste entro [...] **sette** giorni *di calendario*.";

16) l'articolo 17 è soppresso;

17) il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

"ACCESSO DI ALTRE AUTORITÀ AI DATI SUI VISTI [...]"

18) [...]l'articolo 18 è *così modificato*:

a) al paragrafo 4, lettera b), il termine "fotografie" è sostituito dai termini "immagini del volto";

b) al paragrafo 5, lettera b), il termine "fotografie" è sostituito dai termini "immagini del volto";

c) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verificano le impronte digitali del titolare del visto confrontandole con quelle registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l'interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al richiamato paragrafo *in combinazione con l'immagine del volto*.";

d) al paragrafo 8, i termini "articolo 20, paragrafi 1 e 2" sono sostituiti dai termini "articolo 6 bis";

18 bis) l'articolo 20 è soppresso;

19) [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

19 bis) l'articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c), e/o di cui all'articolo 9, punto 5; l'interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera b). Tuttavia, l'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca."

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis);"

c) al paragrafo 2, lettera f), il termine "fotografie" è sostituito dai termini "immagini del volto";

d) al paragrafo 2, la seguente lettera è inserita tra le lettere f) e g):

"f bis) dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata;"

e) al paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), dei fascicoli collegati del coniuge e dei figli.";

20) [...]l'articolo 22 [...] è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e/o c), e/o di cui all'articolo 9, punto 5; l'interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera b). Tuttavia, l'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca."

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che il richiedente protezione internazionale è registrato nel VIS, l'autorità competente in materia di asilo ha accesso alla consultazione dei seguenti dati del richiedente e di tutti i fascicoli relativi alla domanda a quello collegati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

a) numero di domanda;

b) dati ricavati dal modulo o dai moduli di domanda di cui *all'articolo 9, punti 4, 5 e 7*;

c) **immagini del volto** [...];

d) dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata;

e) dati di cui all'articolo 9, *punti 4 e 5*, dei fascicoli collegati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4.":

21) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Periodo di conservazione dei dati

1. Ciascun fascicolo è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la registrazione di cui all'articolo 34.

Tale periodo decorre:

a) dalla data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora sia stato rilasciato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

b) dalla nuova data di scadenza del visto *o* del visto per soggiorno di lunga durata [...] qualora sia stato prorogato un visto *o* un visto per soggiorno di lunga durata [...];

c) dalla data di creazione nel VIS del **ritiro da parte del titolare del documento o della decisione dell'autorità responsabile** [...], qualora la domanda sia stata ritirata, chiusa o interrotta;

d) dalla data della decisione dell'autorità responsabile qualora un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno sia stato rifiutato, annullato, [...] ritirato o revocato, a seconda dei casi .

2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il VIS cancella automaticamente il fascicolo e i collegamenti fatti verso il medesimo conformemente all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 3 [...].";

22) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo Stato membro che disponga di prove indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione del presente regolamento ne informa immediatamente lo Stato membro competente. Tale messaggio è trasmesso secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Qualora i dati inesatti riguardino collegamenti fatti conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 o 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 3, **o in caso di collegamento mancante**, lo Stato membro competente provvede alle necessarie verifiche e risponde entro **tre giorni lavorativi** [...] e, nel caso, rettifica il collegamento. Se non perviene risposta nel termine stabilito, lo Stato membro richiedente rettifica il collegamento e ne informa lo Stato membro competente tramite VIS Mail.";

23) l'articolo 25 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla domanda, i fascicoli e i collegamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 3, che lo riguardano sono cancellati dal VIS senza indugio dallo Stato membro che ha creato i fascicoli e i collegamenti in questione.";

b) [...] **il** paragrafo 2 [...] **è sostituito dal seguente:** [...]

"2. Qualora un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, quest'ultimo provvede ad informarne prontamente lo Stato o gli Stati membri competenti. Tale messaggio è trasmesso tramite VIS Mail.";

24) all'articolo 26 è inserito il paragrafo 8 bis seguente:

"8 bis. **L'Autorità di gestione** [...] è autorizzata a utilizzare dati personali reali anonimizzati provenienti dal sistema [...] VIS a fini di prova nei seguenti casi⁴⁰:

a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel **funzionamento del VIS** [...];

b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti [...] **per il funzionamento del VIS**.

In tal caso le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema [...] VIS. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone cui i dati si riferiscono non siano più identificabili.";

⁴⁰ La soppressione dei termini "di produzione del", benché non risulti nel doc. 15505/18, era stata concordata in precedenza (cfr. doc. 15504/18).

25) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Sede del sistema centrale d'informazione visti

Il VIS centrale principale, che svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il VIS centrale di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del VIS centrale principale, si trova a Sankt Johann im Pongau (Austria).

Entrambi i siti possono essere usati simultaneamente per far funzionare in modalità attiva il VIS purché il secondo sito resti in grado di assicurarne il funzionamento in caso di guasto del sistema.";

26) l'articolo 29 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Responsabilità per quanto riguarda l'uso e la qualità dei dati";

b) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'esattezza, l'attualità e un livello sufficiente di qualità e completezza dei dati trasmessi al VIS.";

c) al paragrafo 2, lettera a), i termini "del VIS centrale" sono sostituiti dai termini "del VIS centrale o del CIR" e i termini "il VIS centrale" sono sostituiti dai termini "il VIS centrale o il CIR";

d) è inserito il paragrafo 2 *bis* seguente:

"2 bis. L'Autorità di gestione insieme alla Commissione sviluppa e gestisce procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel VIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. L'Autorità di gestione riferisce **inoltre** [...] agli Stati membri e alla Commissione sui controlli della qualità dei dati, **almeno una volta all'anno**.

Il meccanismo, le procedure e l'interpretazione relativi alla conformità qualitativa dei dati sono stabiliti mediante misure di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.";

27) è inserito l'articolo 29 bis seguente:

"Articolo 29 bis

Norme specifiche per l'inserimento dei dati

1. L'inserimento nel VIS dei dati di cui agli articoli **da 9 a 14, all'articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater [...] a 22 sexies** [...] è subordinato alle seguenti condizioni [...]:

a) i dati di cui agli articoli **da 9 a 14, all'articolo 22 bis, agli articoli da 22 quater [...] a 22 sexies** [...] e all'articolo 6, paragrafo 4, possono essere trasmessi al VIS solo previo controllo di qualità eseguito dalle autorità nazionali competenti;

b) i dati di cui agli articoli **da 9 a 14, all'articolo 22 bis, agli articoli da [...] 22 quater a 22 sexies** [...] e all'articolo 6, paragrafo 4, sono trattati dal VIS previo controllo di qualità eseguito dal VIS conformemente al paragrafo 2.

2. Il VIS esegue controlli di qualità come segue:

- a) nel creare il fascicolo relativo alla domanda o il fascicolo di un cittadino di paese terzo nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sui dati di cui agli articoli **da 9 a 14, all'articolo 22 bis, e agli articoli da 22 quater a [...] 22 sexies [...]**; se i controlli non rispettano i criteri di qualità prescritti, la o le autorità responsabili ne sono informate automaticamente tramite il VIS;
- b) il VIS può attivare le procedure automatizzate di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22 ter, paragrafo 2, solo previo controllo di qualità eseguito dal VIS a norma del presente articolo; se i controlli non rispettano i criteri di qualità prescritti, la o le autorità responsabili ne sono informate automaticamente tramite il VIS;
- c) nel creare il fascicolo relativo alla domanda o il fascicolo di un cittadino di paese terzo nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sulle immagini del volto e **sulle impronte digitali [...]** al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati per consentire il confronto biometrico;
- d) nel conservare nel VIS le informazioni sulle autorità nazionali designate sono eseguiti controlli di qualità sui dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3. Per la conservazione dei dati di cui al paragrafi 1 e 2 sono stabilite norme di qualità. Tali norme sono specificate con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.";

28) [...]l'articolo 31 è così modificato:

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dati trattati nel VIS in applicazione del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione.

In deroga al primo comma e f[...]atto salvo il regolamento (UE) 2016/679, i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere **da a) a [...]** c **quater**), lettere k) e m), **e all'articolo 9, punti 5, 6 e 7, o all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a k)**, possono essere trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali figuranti nell'allegato, o messi a loro disposizione, soltanto se necessario in casi specifici al fine di provare l'identità di cittadini di paesi terzi e soltanto ai fini del rimpatrio conformemente alla direttiva 2008/115/CE, [...] del reinsediamento conformemente al regolamento ... [regolamento sul quadro per il reinsediamento] **o dei programmi nazionali di reinsediamento**, a condizione che lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS abbia dato il suo assenso.";

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I dati personali provenienti dal VIS ottenuti da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì qualora il trattamento ulteriore di tali dati sia effettuato a livello nazionale o tra Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/680."

d) *è inserito il paragrafo 2 bis seguente:*

"2 bis. In deroga al paragrafo 2, i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere da a) a c quater), e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), possono essere trasferiti a un paese terzo dall'autorità designata, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:

i) un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; oppure

ii) un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave;

b) il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel territorio degli Stati membri o nel paese terzo interessato di tale reato di terrorismo o reato grave;

c) l'autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e alle condizioni di cui agli articoli 22 quaterdecies e 22 quindecies;

d) il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, in particolare il capo V;

e) il paese terzo ha presentato una richiesta debitamente motivata, in formato cartaceo o elettronico.

Qualora sia effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo istituita in virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.";

29) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 34
Registrazioni*

1. Ciascuno Stato membro, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Autorità di gestione conservano le registrazioni di tutte le *loro* operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registrazioni indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 6 *ter* [...], paragrafo 1, all'articolo 22 duodecies, *paragrafo 1*, agli articoli da 15 a 22 e da 22 *octies* a 22 *undecies*, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 6 *bis*[...], paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 22 *octies*, *all'articolo 22 nonies*, *all'articolo 22 decies*, *all'articolo 22 undecies*, all'articolo 45 bis e all'articolo 45 quinquies, e il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire o ad estrarre i dati.

2. Per le operazioni di cui all'articolo 45 *ter*, è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento di dati eseguite nel VIS e nell'EES in conformità del presente articolo e dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES).

Tali *registrazioni* possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, a fini di protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall'accesso e **dalla modifica non autorizzati** con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.";

29 bis) sono inseriti gli articoli 36 bis e 36 ter seguenti:

"Articolo 36 bis

Protezione dei dati

1. Al trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dell'Autorità di gestione si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per i visti che valutano le domande ed effettuano verifiche a norma degli articoli 9 quater, 9 quater bis e 22 ter, nonché da parte delle autorità di frontiera e delle autorità competenti in materia di immigrazione.

Quando l'autorità competente per i visti decide in merito al rilascio, al rifiuto, alla revoca o all'annullamento di un visto, si applica il regolamento (UE) 2016/679.

3. La direttiva (UE) 2016/680 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati membri ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, e al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, punto 7, della direttiva (UE) 2016/680 ai fini dell'applicazione degli articoli 6 bis e 22 nonies del presente regolamento.

4. Al trattamento di dati personali da parte di Europol in conformità degli articoli 9 quater bis e 22 ter del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/794.

Articolo 36 ter

Responsabile del trattamento

1. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Autorità di gestione, rispettivamente, sono considerate responsabili del trattamento a norma dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) .../2018⁴¹ in relazione al trattamento di dati personali nel VIS.

2. L'Autorità di gestione garantisce che il VIS sia gestito conformemente al presente regolamento.";

⁴¹ **Aggiungere il riferimento al nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001.**

30) l'articolo 37 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Lo Stato membro competente informa i cittadini di paesi terzi e le persone di cui all'articolo 9, punto 4, lettera f) [...] in merito a quanto segue:";

a bis) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le categorie dei destinatari di tali dati, comprese le autorità di cui all'articolo [...] 22 duodecies ed Europol;"

a ter) al paragrafo 1, sono inserite le lettere seguenti, rispettivamente tra le lettere c) e d) e tra le lettere e) ed f):

"c bis) il fatto che il VIS può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto;"⁴²

"e bis) il fatto che i dati personali conservati nel VIS possono essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale conformemente all'articolo 31 e agli Stati membri conformemente alla decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio;"*

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite per iscritto al cittadino di paese terzo all'atto dell'acquisizione dei dati, dell'*immagine del volto* [...] e delle impronte digitali di cui all'articolo 9, punti 4, 5 e 6, o all'articolo 22 *bis* [...], *paragrafo 1* [...], *lettere da d) a k*), [...] e se necessario oralmente, in una lingua e maniera che l'interessato comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. I minori devono essere informati in modo consono alla loro età [...].";

c) [...] al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In mancanza di moduli a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.";

** DECISIONE (UE) 2017/1908 DEL CONSIGLIO, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania*

⁴² I termini "a fini di contrasto", benché manchino nel doc. 15505/18, erano stati concordati in precedenza (cfr. doc. 15504/18).

31) [...] l'articolo 38 [...] è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Fatti salvi gli articoli 15, 16, 17 e 23 del regolamento (UE) 2016/679, gli articoli 14, 15 e 16 della direttiva (UE) 2016/680, l'articolo 53 del regolamento [XXX] sul SIS nel settore delle verifiche di frontiera, l'articolo 67 del regolamento [XXX] sul SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e il regolamento di Interpol sul trattamento dei dati personali, chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nel VIS con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi al VIS. Tale accesso ai dati può essere accordato soltanto da uno Stato membro. Ciascuno Stato membro registra ogni siffatta richiesta di accesso.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora la richiesta di cui al paragrafo 2 sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente per la domanda, le autorità di quest'ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta entro un termine di sette giorni. Lo Stato membro competente verifica l'esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento nel VIS entro il termine di un mese.";

c) è inserito un nuovo paragrafo 3 bis:

"3 bis. Lo Stato membro competente per la domanda può fornire all'interessato informazioni su qualsiasi dato personale dell'interessato nell'elenco di controllo ETIAS, nella banca dati TDAWN di Interpol, nei dati Europol o nel SIS, fatta eccezione per le segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno, solo se lo Stato membro/Europol che ha inserito i dati in dette banche dati ha espresso la sua posizione riguardo alla richiesta di accesso allo Stato membro competente per la domanda.";

d) è inserito un nuovo paragrafo 7:

"Lo Stato membro può decidere di non fornire informazioni all'interessato, in tutto o in parte, in conformità della legislazione nazionale, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato al fine di:

a) non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b) non compromettere la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

c) proteggere la sicurezza pubblica;

d) proteggere la sicurezza nazionale; oppure

e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro informa l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Dette informazioni possono essere omesse qualora la loro comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al primo comma, lettere da a) a e). Lo Stato membro informa l'interessato della possibilità di proporre un reclamo dinanzi a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale.

Lo Stato membro fornisce i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di non fornire le informazioni all'interessato. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità di controllo.

In tali casi, l'interessato deve poter esercitare i propri diritti anche tramite le autorità di controllo competenti in conformità della legislazione nazionale.";

32) all'articolo 43, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità nazionali di controllo riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un'autorità nazionale di controllo constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali di comunicazione delle componenti dell'interoperabilità, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità nazionali di controllo sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 è assicurato il controllo coordinato a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/XXXX [revisione del regolamento 45/2001].";

33) all'articolo 45, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. Le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel VIS sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.";

34) è inserito l'articolo 45 bis seguente:

*"Articolo 45 bis
Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche*

1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, *dell'Autorità di gestione*, [...] *dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo* e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 ha accesso alla consultazione dei seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l'identificazione individuale:

a) informazioni sullo status;

- b) autorità competente e relativa sede;
- c) sesso, data di nascita e cittadinanza/*cittadinanze* [...] del richiedente;
- d) Stato membro del primo ingresso, solo per i visti [...], *se del caso*;
- e) luogo e data di presentazione della domanda e della decisione concernente la domanda [...];
- f) tipo di documento rilasciato, ossia *visto di transito aeroportuale* [...], visto uniforme o *visto con validità territoriale limitata* [...], visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;
- g) tipo di documento di viaggio [...], solo per i visti [...];
- h) motivi addotti per una decisione concernente il documento o la domanda, solo per i visti [...]; decisione concernente la domanda (se accoglierla o respingerla e i motivi addotti), per i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno;
- i) autorità competente che ha respinto la domanda e relativa sede e data del rifiuto, solo per i visti [...];
- j) casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto [...] a più di un'autorità competente per i visti, con indicazione di tali autorità e relative sedi e delle date del rifiuto [...];
- k) scopo/i principale/i del viaggio, per i visti [...];

k bis) domande di visto trattate in rappresentanza a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009;

- l) dati inseriti riguardo ai documenti ritirati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, a seconda dei casi;
- m) data di scadenza del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno [...];
- n) numero di persone esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 810/2009;
- o) casi in cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all'articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;
- p) casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all'articolo 9, punto 6, non era obbligatoria conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;

- q) casi in cui è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire i dati di cui all'articolo 9, punto 6, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;
- r) casi in cui una persona che ha chiesto un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno risulta registrata nell'Eurodac nel corso dell'interrogazione avviata conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 3, o all'articolo 22 ter, paragrafo 2;
- s) ***per i visti, collegamenti con il precedente fascicolo dello stesso richiedente e collegamenti con i fascicoli delle persone che viaggiano insieme.***

Il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha accesso alla consultazione dei dati di cui al primo comma ai fini dell'esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli articolo 11 e 13 del regolamento (UE) 2016/1624.

2. Ai fini del paragrafo 1, ***l'Autorità di gestione*** [...] conserva i dati di cui a tale paragrafo nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'[articolo 39 del regolamento 2018/XX *sull'interoperabilità*].

3. Le procedure poste in essere ***dall'Autorità di gestione*** [...] per monitorare il funzionamento del VIS di cui all'articolo 50, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per assicurare tale monitoraggio.

4. Ogni trimestre ***l'Autorità di gestione*** [...] compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti [...] ***di cui all'articolo 4, punto 1***, che indichino in particolare, per ciascuna località in cui è stata presentata una domanda:

- a) ***il numero dei visti A di transito aeroportuale di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 810/2009, richiesti; il numero dei visti A rilasciati, divisi per singolo transito aeroportuale e transito aeroportuale multiplo; il numero dei visti A rifiutati [...]***;
- b) ***il numero dei visti C per soggiorni di breve durata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, richiesti (e divisi per scopo principale del viaggio); il numero dei visti C rilasciati, divisi per un ingresso o per ingressi multipli e questi ultimi divisi per la durata di validità (6 mesi o inferiore, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni); il numero dei visti con validità territoriale limitata (VTL) rilasciati; il numero dei visti C rifiutati [...]***;
- c) [...]
- d) [...]
- e) [...]
- f) [...]

- g) [...]
- h) [...]
- i) [...]

Le statistiche quotidiane sono conservate nell'archivio centrale di relazioni e statistiche.

5. Ogni trimestre ***l'Autorità di gestione*** [...] compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno che indichino in particolare, per ciascuna località:

- a) il totale dei visti per soggiorni di lunga durata richiesti, rilasciati, rifiutati, prorogati o ritirati;
- b) il totale dei permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, prorogati o ritirati.

6. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono raccolti sotto forma di statistiche trimestrali per l'anno in questione. Le statistiche presentano dati disaggregati per Stato membro.

7. Su richiesta della Commissione ***l'Autorità di gestione*** [...] le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione della politica comune in materia di visti o della politica in materia di migrazione ***e asilo***, compresi aspetti in applicazione del regolamento (UE) n. 1053/2013.";

35) sono inseriti gli articoli 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies seguenti:

"Articolo 45 ter

Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori

1. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus interrogano il VIS per verificare se i cittadini di paesi terzi ***soggetti all'obbligo del*** [...] visto [...], ***del*** visto per soggiorno di lunga durata o ***del*** permesso di soggiorno siano o meno in possesso, a seconda dei casi, di un visto [...], un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno valido. A tal fine, per quanto riguarda i visti [...], i vettori forniscono i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c), ***e, per quanto riguarda il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno, i dati di cui*** [...] all'articolo 22 ***bis*** [...], ***paragrafo 1***, lettere ***d)*** [...], ***e)*** [...] ed ***f)*** [...].
2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 o al fine di risolvere eventuali controversie derivanti dalla sua applicazione, ***l'Autorità di gestione*** [...] conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite dai vettori nel portale per i vettori. Tali registrazioni riportano la data e l'ora di ciascuna operazione, i dati utilizzati per l'interrogazione, i dati trasmessi dal portale per i vettori e il nome del vettore in questione.

Le registrazioni sono conservate per due anni. Le registrazioni sono protette con misure adeguate dall'accesso non autorizzato.

3. L'accesso sicuro al portale per i vettori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), della decisione 2004/512/CE [...] permette ai vettori di procedere all'interrogazione di cui al paragrafo 1 prima che un passeggero salga a bordo. A tal fine il vettore interroga il VIS usando i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio.
4. Il VIS risponde indicando se la persona è in possesso o meno di visto, **visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno** valido, fornendo ai vettori una risposta "OK/NON OK".
5. È definito un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori, che consente a membri debitamente autorizzati del personale dei vettori di accedere al portale per i vettori ai fini del paragrafo 2. Il metodo di autenticazione è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 45 quater

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati

1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all'interrogazione di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del VIS o per altre ragioni che esulano dal controllo dei vettori, i vettori sono esentati dall'obbligo di verificare il possesso di visto, **visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno** valido dal portale per i vettori. Se a rilevare un tale guasto è l'Autorità di gestione, questa ne informa i vettori **e gli Stati membri**⁴³. Informa altresì i vettori dell'avvenuta riparazione del guasto. Se a rilevare un tale guasto sono i vettori, questi possono informarne l'Autorità di gestione. **L'Autorità di gestione informa senza indugio gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dai vettori.**
2. I dettagli delle procedure sostitutive sono stabiliti con un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 45 quinquies

Accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1. Per svolgere i compiti ed esercitare le competenze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio* e in aggiunta all'accesso di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati inseriti nel VIS e di consultarli.
2. Per garantire l'accesso di cui al paragrafo 1, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera designa quale punto di accesso centrale un'unità specializzata composta di funzionari della guardia di frontiera e costiera europea debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all'articolo 45 sexies.

⁴³ I termini "e gli Stati membri", benché manchino nel doc. 15505/18, erano stati concordati in precedenza (cfr. doc. 15504/18).

* Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Articolo 45 sexies

Condizioni e procedure di accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1. In vista dell'accesso di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, una squadra della guardia di frontiera e costiera europea può presentare al punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, una richiesta per la consultazione di tutti i dati o una serie specifica di dati conservati nel VIS. La richiesta deve rimandare al piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e/o i rimpatri dello Stato membro in questione su cui si fonda. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui al paragrafo 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale tratta le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alla squadra in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2. L'accesso al VIS è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) lo Stato membro ospitante autorizza i membri della squadra a consultare il VIS al fine di conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri; e
- b) la consultazione del VIS è necessaria per lo svolgimento dei compiti specifici affidati alla squadra dallo Stato membro ospitante.

3. In conformità dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre o di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio possono intervenire esclusivamente in risposta a informazioni ottenute dal VIS sotto il controllo e di norma in presenza di guardie di frontiera o di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.

4. In caso di dubbio o qualora la verifica dell'identità del titolare del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito, il membro della squadra della guardia di frontiera e costiera europea indirizza la persona verso una guardia di frontiera dello Stato membro ospitante.

5. La consultazione dei dati del VIS da parte dei membri delle squadre è subordinata a quanto segue:

- a) nello svolgere i compiti connessi alle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni conformemente agli articoli 18 o 22 octies del presente regolamento, rispettivamente;

- b) nel verificare se sussistono le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica dei cittadini di paesi terzi all'interno del territorio conformemente agli articoli 19 o 22 nonies, rispettivamente;
- c) nell'identificare le persone che potrebbero non soddisfare, o non soddisfare più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente all'articolo **6 bis** [...] ⁴⁴.

6. Lo Stato membro ospitante è informato dell'eventuale riscontro positivo emerso nel VIS a seguito di tale accesso e consultazione.

7. L'Autorità di gestione conserva, conformemente all'articolo 34, tutte le registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati eseguite nell'ambito del VIS da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio.

8. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata conformemente all'articolo 34 ed è registrato ogni uso dei dati cui ha avuto accesso la richiamata Agenzia.

9. Tranne nei casi in cui è necessario per svolgere i compiti ai fini del regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nessuna parte del VIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e non è trasferito a tale sistema alcun dato contenuto nel VIS cui ha accesso la richiamata Agenzia. Non può essere scaricata nessuna parte del VIS. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento né duplicazione di dati del VIS.

10. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta e applica le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati di cui all'articolo 32.";

36) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Articolo 49

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. ***Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.***

⁴⁴ Il riferimento modificato, benché manchi nel doc. 15505/18, era stato concordato in precedenza (cfr. doc. 15504/18).

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

37) [...]

[...]

[...]

38) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Articolo 50

Monitoraggio e valutazione

1. L'Autorità di gestione provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del VIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica l'Autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento eseguite nel VIS.
3. Ogni due anni ***l'Autorità di gestione*** [...] presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS, compresa la sua sicurezza.
4. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull'efficacia dell'accesso ai dati del VIS a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:
 - a) lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;
 - b) i fondati motivi adottati per il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - c) il numero di richieste di accesso al VIS a fini di contrasto;
 - d) il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un'identificazione.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

- 4 bis.** *Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per agevolare l'interrogazione del VIS allo scopo di gestire le richieste degli utenti ed elaborare statistiche. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alle specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.*
5. Ogni quattro anni la Commissione effettua una valutazione globale del VIS. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al VIS, la sicurezza del VIS, il ricorso fatto alle disposizioni di cui all'articolo 31 e le eventuali implicazioni per le future operazioni. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli Stati membri comunicano all'Autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
7. L'Autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.";
- 39) il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:
"Elenco delle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 31, paragrafo 1";
- 40) dopo l'articolo 22, sono inseriti i capi III bis e III ter seguenti:

CAPO III bis

INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI LUNGA DURATA E SUI PERMESSI DI SOGGIORNO

Articolo 22 bis

Procedure per l'inserimento dei dati al momento della [...] domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

1. Non appena [...] presentata la domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, l'autorità **competente** [...] crea senza indugio **un** [...] fascicolo **relativo alla domanda** [...] inserendo nel VIS i **seguenti** dati [...], **nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli in conformità della pertinente legislazione dell'Unione o nazionale:** [...]
- a. numero di domanda;**
- b. informazioni sullo status, con l'indicazione che è stato richiesto un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;**
- c. autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede;**

- d. cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze attuali; sesso; luogo di nascita;*
- e. tipo e numero di documento di viaggio;*
- f. data di scadenza della validità del documento di viaggio;*
- g. paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;*
- h. immagine scannerizzata della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio;*
- i. nel caso dei minori, cognome e nome o nomi del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale;*
- j. immagine del volto del titolare, se possibile rilevata sul posto o una fotografia;*
- k. impronte digitali del titolare.*

2. Non appena creato il fascicolo **relativo alla domanda** [...], il VIS avvia automaticamente l'interrogazione di cui all'articolo 22 ter.
3. Qualora il titolare abbia presentato domanda in gruppo o con un familiare, l'autorità crea un fascicolo **relativo alla domanda** [...] per ogni singola persona e collega i fascicoli delle persone che hanno presentato insieme domanda **di** [...] visto per soggiorno di lunga durata o **di** [...] permesso di soggiorno.
4. Qualora in conformità della legislazione dell'Unione o nazionale non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione "non pertinente". Per le impronte digitali il sistema consente di distinguere tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali in conformità della legislazione dell'Unione o nazionale e i casi in cui non possono essere fornite per ragioni di fatto.

Articolo 22 ter

Interrogazione di altri sistemi

1. Al solo scopo di valutare se la persona possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399, il VIS tratta i fascicoli automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.

2. Ogniqualevolta [...] venga creato un fascicolo *relativo alla domanda conformemente all'articolo 22 bis* [...] il VIS avvia un'interrogazione [...] per confrontare i dati pertinenti *riguardanti la domanda* [...] con i dati pertinenti nel VIS, nel sistema d'informazione Schengen (SIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo *ETIAS* [...], *nell'Eurodac*, [nel sistema ECRIS-TCN [...]], nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

Ove opportuno, l'interrogazione può essere avviata utilizzando il portale di ricerca europeo, conformemente al capo II [del regolamento sull'interoperabilità].

3. [...] *Fatta salva la legislazione nazionale per determinare le autorità competenti, la procedura di cui agli articoli 9 bis, 9 quater e 9 quater bis si applica di conseguenza.*

4. [...]

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) [...]

[...]

[...]

[...]

- [...]
- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) [...]

Articolo 22 quater

Fascicolo *relativo alla domanda* [...] da *aggiornare* [...] in caso di rilascio di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Qualora sia adottata una decisione di rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, l'autorità competente che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità della pertinente legislazione dell'Unione e nazionale [...]:

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

- a) informazioni sullo status, con l'indicazione che è stato rilasciato un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

a bis) autorità che ha adottato la decisione;

- b) luogo e data della decisione [...];

- c) tipo di documento rilasciato (visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno);

- d) numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rilasciato;

- e) date ***di decorrenza e*** di scadenza del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno; [...]

- f) i dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, se disponibili e non inseriti nel fascicolo relativo alla domanda al momento della domanda di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno.***

Articolo 22 quinquies

Fascicolo ***relativo alla domanda*** [...] da ***aggiornare*** [...] in determinati casi di rifiuto di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

I. Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi, l'autorità che ha adottato tale decisione ***aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità della pertinente legislazione dell'Unione e nazionale*** [...]:

a. [...]

b. [...]

c. [...]

d. [...]

e. [...]

- f. [...]
- g. [...]
- h. informazioni indicanti che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato rifiutato perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
- i. autorità che ha rifiutato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno [...];
- j. luogo e data della decisione di rifiuto del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno.

2. Qualora sia adottata una decisione finale di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il fascicolo relativo alla domanda è cancellato senza indugio dal VIS .

Articolo 22 sexies

Dati da aggiungere in caso di ritiro, **revoca o annullamento** di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno

1. Qualora sia adottata una decisione di ritiro, **revoca o annullamento** di un **visto per soggiorno di lunga durata o di un** permesso di soggiorno [...], l'autorità che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati, **laddove siano raccolti in conformità della pertinente legislazione dell'Unione e nazionale** [...]:

- a) informazioni sullo status, con l'indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato ritirato, **revocato o annullato** [...];
- b) autorità che **ha adottato la decisione** [...];
- c) luogo e data della decisione. [...]
- d) [...]
- e) [...]

2. Il fascicolo **relativo alla domanda** [...] indica inoltre i motivi di ritiro, **revoca o annullamento** del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno [...], in conformità dell'articolo 22 quinquies [...].

Articolo 22 septies

Dati da aggiungere in caso di proroga di visto per soggiorno di lunga durata o **di rinnovo** di permesso di soggiorno

Qualora sia adottata una decisione di proroga **della validità** di un [...] visto per soggiorno di lunga durata, l'autorità che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati, **laddove siano raccolti in conformità della pertinente legislazione dell'Unione e nazionale**:

- a) informazioni sullo status, con l'indicazione che la validità del visto per soggiorno di lunga durata [...] è stata prorogata;
- b) autorità che ha **adottato la decisione** [...];
- c) luogo e data della decisione;
- d) [...] numero di vignetta visto [...];
- e) data di scadenza **della validità del visto per soggiorno di lunga durata** [...].

Qualora sia adottata una decisione di rinnovo di un permesso di soggiorno, si applica l'articolo 22 quater.

Articolo 22 octies

Accesso ai dati a fini di verifica dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno ai valichi di frontiera esterni

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del documento e/o l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e allo scopo di verificare se la persona non sia considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno degli Stati membri in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni in conformità di detto regolamento sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di documento in combinazione con uno o più dei dati di cui all'articolo 22 **bis** [...], **paragrafo 1** [...], **lettere d)** [...], **e)** [...], [...] **j)** [...] **e k)** [...], del presente regolamento.
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del documento sono registrati nel VIS, l'autorità competente per i controlli di frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo **relativo alla domanda** [...] limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
 - a) informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, con l'indicazione che è stato rilasciato, ritirato, **revocato, annullato, rinnovato** o prorogato;
 - b) dati di cui all'articolo 22 quater, [...] lettere c), d) ed e);

- c) [...]
- d) [...] **immagini del volto** di cui all'articolo 22 **bis**, **paragrafo 1**, **lettera j** [...];
- e) **impronte digitali** [...] di cui all'articolo 22 **bis** [...], **paragrafo 1** [...], **lettera k** [...]; [...]
- f) se del caso, riscontri positivi ai sensi dell'articolo 22 ter, paragrafo 3, e risultati delle verifiche collegate a tali riscontri positivi conformemente all'articolo 9 quater.

Articolo 22 nonies

Accesso ai dati a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare e l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o allo scopo di verificare che la persona non sia una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno degli Stati membri [...], le autorità competenti a effettuare verifiche all'interno degli Stati membri per accertare se sussistano le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri e, a seconda dei casi, le autorità di polizia sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in combinazione con uno o più dei dati di cui all'articolo 22 **bis** [...], **paragrafo 1** [...], **lettere d**) [...], **e**) [...], **j**) e **k**) [...], **in conformità della pertinente legislazione nazionale**.
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo **relativo alla domanda** [...], limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
 - a) informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, con l'indicazione che è stato rilasciato, ritirato, **rinnovato** o prorogato;
 - b) dati di cui all'articolo 22 quater, [...] lettere c), d) ed e);
 - c) [...]
 - d) se applicabili, dati di cui all'articolo 22 septies, lettere d) ed e);
 - e) **immagini del volto** [...] di cui all'articolo 22 **bis** [...], **paragrafo 1** [...], **lettera j**) [...];
 - f) impronte digitali di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera k).

Articolo 22 decies

Accesso ai dati per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

1. Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 604/2013, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in combinazione con **uno o più dei**[...] dati di cui all'articolo 22 **bis** [...], **paragrafo 1, lettere d** [...]), **e** [...]), **j**) e **k** [...]). **L'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.**

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno è registrato nel VIS, l'autorità competente in materia di asilo è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera g), i fascicoli collegati del coniuge e dei figli in conformità dell'articolo 22 bis, **paragrafo 3**, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

a) autorità che ha rilasciato, **rifiutato, annullato, revocato, rinnovato** o prorogato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno;

b) dati di cui all'articolo 22 **bis**[...], **paragrafo 1, lettere d**[...]) ed **e** [...]);

c) tipo di documento;

d) periodo di validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;

f) [...] immagini del volto di cui all'articolo 22 **bis**[...], **paragrafo 1**[...]), **lettera j** [...]);

f bis) impronte digitali di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera k);

g) dati di cui all'articolo 22 **bis**[...], **paragrafo 1**[...]), **lettere d**[...] ed **e**[...]), dei fascicoli collegati del coniuge e dei figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è effettuata esclusivamente dalle autorità **competenti in materia di asilo** [...] di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Articolo 22 undecies

Accesso ai dati per l'esame della domanda di protezione internazionale

1. Unicamente ai fini dell'esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 603/2013, a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di documento di soggiorno in combinazione con **uno o più dei**[...] dati di cui all'articolo 22 **bis** [...], **paragrafo 1, lettere d** [...]), **e** [...]), **j** e **k** [...]). **L'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.**

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di asilo ha accesso, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1, alla consultazione dei dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, rifiutati, ritirati o la cui validità è prorogata, di cui agli articoli 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies e 22 septies, del richiedente e dei fascicoli relativi alla domanda a quello collegati in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 3.
3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità **competenti in materia di asilo** [...] di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 603/2013.

CAPO III ter

Procedura e condizioni di accesso al VIS a fini di contrasto [...]

Articolo 22 duodecies

Autorità designate degli Stati membri

1. Gli Stati membri designano le autorità che sono autorizzate a consultare i dati conservati nel VIS al fine di prevenire, accertare o [...] indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.
2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate. Ciascuno Stato membro comunica le proprie autorità designate **all'Autorità di gestione** [...] e alla Commissione e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.
3. Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere al VIS. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all'articolo 22 quidecies.

L[...]e[...] autorità designate[...] e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo [...] indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale [...] non riceve istruzioni dalle [...] **autorità designate** in merito al risultato della verifica che esso effettua in modo indipendente.

Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere le loro strutture organizzative e amministrative in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.

4. Ciascuno Stato membro comunica **all'Autorità di gestione** [...] e alla Commissione il proprio punto di accesso centrale e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.
5. A livello nazionale ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l'accesso ai dati conservati nel VIS attraverso il punto o i punti di accesso centrale.
6. Solo il personale debitamente autorizzato del punto o dei punti di accesso centrale è autorizzato ad accedere al VIS conformemente agli articoli 22 quaterdecies e 22 quindecies.

Articolo 22 terdecies

Europol

1. Europol designa una delle sue unità operative come "autorità designata di Europol" e l'autorizza a richiedere l'accesso al VIS attraverso il punto di accesso centrale designato per il VIS di cui al paragrafo 2 al fine di sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
2. Europol designa come punto di accesso centrale un'unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all'articolo 22 septdecies.

Il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall'autorità designata di Europol di cui al paragrafo 1 in merito al risultato della verifica.

Articolo 22 quaterdecies *Procedura di accesso al VIS [...]*

1. Le unità operative di cui all'articolo 22 duodecies, paragrafo 5, presentano una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo ai punti di accesso centrale di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, per l'accesso ai dati conservati nel VIS. Quando ricevono una richiesta di accesso, il punto o i punti di accesso centrale verificano se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui all'articolo 22 quindecies. Se sono soddisfatte le condizioni di accesso, il punto o i punti di accesso centrale trattano le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 22 duodecies, paragrafo 5, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2. In casi di eccezionale urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o altro reato grave, il punto o i punti di accesso centrale trattano la richiesta immediatamente e verificano solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 22 quindicesimo, compresa l'effettiva sussistenza di un caso di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dal trattamento della richiesta.
3. Qualora la verifica a posteriori accerti che l'accesso ai dati del VIS non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano le informazioni acquisite dal VIS e ne informano i punti di accesso centrale.

Articolo 22 quindicesimo

Condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri

1. **Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/XX [sull'interoperabilità]** [...] le autorità designate hanno accesso al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'accesso per la consultazione è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o altro reato grave;
 - b) l'accesso per la consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico;
 - c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;
 - d) qualora sia stato interrogato il CIR conformemente all'articolo 22 del regolamento 2018/XX [sull'interoperabilità], la risposta ricevuta di cui al paragrafo 5 di quell'articolo indica che nel VIS sono conservati dati.
2. La condizione prevista al paragrafo 1, lettera d), non è d'obbligo qualora sia necessario accedere al VIS come strumento per consultare lo storico dei visti o i periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri di una persona conosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave, **o qualora la categoria di dati con cui l'interrogazione è effettuata non sia conservata nel CIR.**
3. La consultazione del VIS è limitata all'interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo **relativo alla domanda** [...]:
 - a) cognome o cognomi, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;
 - b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;

- c) numero di vignetta visto o numero di visto per soggiorno di lunga durata o di documento di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del documento di soggiorno, a seconda dei casi;
 - d) impronte digitali, comprese quelle latenti;
 - e) immagine del volto.
4. La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel paragrafo 3 e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo **relativo alla domanda** [...], compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati. L'accesso ai dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente.

Articolo 22 sexdecies

Accesso al VIS per l'identificazione di persone in circostanze specifiche

In deroga all'articolo 22 quindecies, paragrafo 1, le autorità designate non sono tenute a soddisfare le condizioni di cui a quel paragrafo per accedere al VIS ai fini dell'identificazione di persone scomparse, rapite o identificate come vittime della tratta di esseri umani **o di persone che non sono in grado di dimostrare la propria identità o di resti umani non identificati nel caso di una catastrofe naturale o di un incidente**, nei cui confronti esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca alla loro identificazione e/o alle indagini su casi specifici di tratta degli esseri umani. In queste circostanze le autorità designate possono interrogare il VIS con le impronte digitali di tali persone.

Qualora le impronte digitali di tali persone non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, **punto 4**, lettere a) e b), **o all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d) ed e)**.

La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso a tutti i dati di cui **agli articoli 9, 22 bis, 22 quater, 22 quinquies o 22 sexies** e ai dati di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, **o all'articolo 22 bis, paragrafo 3**.

Articolo 22 septdecies

Procedura e condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte di Europol

1. Europol ha accesso alla consultazione del VIS se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) la consultazione è necessaria e proporzionata per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi che sono di competenza di Europol;
 - b) la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico;

- c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;
 - d) qualora sia stato interrogato il CIR conformemente all'articolo 22 del regolamento 2018/XX [sull'*interoperabilità*], la risposta ricevuta di cui al paragrafo 3 di quell'articolo **indica** che nel VIS sono conservati dati.
2. Le condizioni di cui all'articolo 22 quindicesimo, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano di conseguenza.
 3. L'autorità designata di Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati o di una serie specifica di dati conservati nel VIS al punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 22 **terdecies**,[...] paragrafo 2 [...]. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto o dei punti di accesso centrale tratta le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 22 **terdecies**, paragrafo 1, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.
 4. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol con la consultazione dei dati del VIS è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol di detto Stato membro.

Articolo 22 octodecimo
Registrazione e documentazione

1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutti i trattamenti di dati derivanti dalle richieste di accesso ai dati del VIS conformemente al capo III **ter**[...] siano registrati o documentati per verificare l'ammissibilità della richiesta, monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati, nonché a fini di verifica interna.
2. La registrazione o la documentazione indicano in ogni caso:
 - a) lo scopo esatto della richiesta di accesso ai dati del VIS, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di accesso;
 - b) il riferimento del fascicolo nazionale;
 - c) la data e l'ora esatta della richiesta di accesso inviata al sistema centrale del VIS dal punto di accesso centrale;
 - d) il nome dell'autorità che ha chiesto l'accesso per la consultazione;

- e) se applicabile, la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;
 - f) i dati usati per la consultazione;
 - g) conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l'identità utente esclusiva del [...] **personale debitamente autorizzato** che ha eseguito l'interrogazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.
3. Le registrazioni e la documentazione sono usate solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 50 del presente regolamento. L'autorità di controllo [...] **designata** in virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 che è competente a verificare l'ammissibilità della richiesta e a monitorare la liceità del trattamento dei dati e l'integrità e la sicurezza dei dati ha accesso a tali registrazioni, su propria richiesta, per l'adempimento delle proprie funzioni.

Articolo 22 novodecies

Condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora in vigore

1. L'accesso al VIS per consultazione da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora entrato in vigore è subordinato alle seguenti condizioni:
- a) l'accesso rientra nei limiti delle loro competenze;
 - b) l'accesso è subordinato alle medesime condizioni di cui all'articolo 22 quidecies, paragrafo 1;
 - c) l'accesso è preceduto da una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo all'autorità designata di uno Stato membro cui si applica il presente regolamento; detta autorità presenta quindi domanda per la consultazione del VIS al punto o ai punti di accesso centrale nazionali.
2. Lo Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora entrato in vigore rende disponibili le sue informazioni sui visti agli Stati membri cui esso si applica, su presentazione di una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22 quidecies, paragrafo 1.

* Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1)."

Articolo 2
Modifiche della decisione 2004/512/CE

L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2004/512/CE è sostituito dal seguente:

"2. Il sistema d'informazione visti è basato su un'architettura centralizzata e consta dei seguenti elementi:

- a) l'archivio comune di dati di identità [di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità];
- b) un sistema d'informazione centrale, in seguito denominato "sistema centrale d'informazione visti" (VIS);
- c) un'interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata "interfaccia nazionale" (NI-VIS), che assicura il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro, o con un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione tra il sistema centrale e le infrastrutture nazionali negli Stati membri;
- d) un'infrastruttura di comunicazione tra il VIS e le interfacce nazionali;
- e) un canale di comunicazione sicuro fra il VIS e il sistema centrale dell'EES;
- f) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo istituito [dall'articolo 6 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], del servizio comune di confronto biometrico istituito [dall'articolo 12 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], dell'archivio comune di dati di identità istituito [dall'articolo 17 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], del rilevatore di identità multiple istituito [dall'articolo 25 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità];
- g) un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità centrali competenti per i visti ("VIS Mail");
- h) un portale per i vettori;
- i) un servizio web sicuro che permette la comunicazione tra il VIS, da un lato, e il portale per i vettori e i sistemi internazionali (sistemi/banche dati di Interpol), dall'altro;
- j) un archivio di dati ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

Il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il servizio web, il portale per i vettori e l'infrastruttura di comunicazione del VIS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell'EES, delle interfacce uniformi nazionali dell'EES, del portale per i vettori dell'ETIAS, del servizio web dell'EES e dell'infrastruttura di comunicazione dell'EES."

Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 810/2009

Il regolamento (UE) n. 810/2009 è così modificato:

1) [...]l'articolo 10 è così modificato[...]:

a) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 [...];"

d) al paragrafo 3, la seguente lettera è inserita tra le lettere c) e d):

"c bis) consente che la sua immagine del volto, quale definita all'articolo 4, punto 15, del regolamento VIS, sia rilevata sul posto conformemente all'articolo 13;"

2) l'articolo 13 è così modificato:

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti un'immagine del volto e le impronte delle dieci dita, conformemente alle garanzie previste dalla convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.;"

a) [...] il paragrafo 2 [...] è sostituito dal seguente:

"2. Il richiedente che introduce la prima domanda, e successivamente almeno ogni 59 mesi, deve presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente:

- un'immagine del volto rilevata sul posto quale definita all'articolo 4, punto 15, del regolamento VIS;

- le impronte delle dieci dita prese a dita piatte, rilevate digitalmente.;"

b) [...] il paragrafo 3 [...] è sostituito dal seguente:

"3. "Se le impronte digitali e un'immagine del volto di qualità sufficiente sono state rilevate sul posto dal richiedente e inserite nel VIS nell'ambito di una domanda presentata meno di 59 mesi prima della data della nuova domanda, tali dati possono essere copiati nella domanda successiva; in caso contrario devono essere acquisiti nuovamente. Prima di copiare un'immagine del volto, sono presi in considerazione, ove possibile, i cambiamenti di aspetto dei richiedenti, in particolare nel caso di bambini piccoli.

Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull'identità del richiedente, il consolato rileva le impronte digitali entro il termine di cui al primo comma.

Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, queste sono rilevate nuovamente.";

b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"L'immagine del volto dei cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 2 è caratterizzata da sufficiente risoluzione di immagine e qualità per essere utilizzata nel confronto biometrico automatizzato.";

c) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) bambini di età inferiore a sei anni;"

c bis) al paragrafo 7, è inserita la lettera seguente:

"e) persone che devono comparire in qualità di testimoni dinanzi a corti e tribunali internazionali nel territorio degli Stati membri e la cui presenza di persona per presentare la domanda di visto le metterebbe in grave pericolo.";

c ter) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"7 bis. I richiedenti di cui al paragrafo 7, lettere a), c), d) ed e), possono anche essere esentati dal rilevamento sul posto dell'immagine del volto al momento della presentazione della domanda. In questi casi, è presentata un'immagine del volto caratterizzata da sufficiente risoluzione di immagine e qualità per essere utilizzata nel confronto biometrico automatizzato.";

"7 ter. In casi eccezionali, qualora non possano essere rispettate le specifiche in termini di qualità e risoluzione stabilite per l'inserimento nel VIS dell'immagine del volto rilevata sul posto, l'immagine del volto può essere estratta in formato elettronico dal chip degli eMRTD (Machine Readable Travel Document - documenti di viaggio elettronici a lettura ottica). Prima dell'estrazione dei dati dal chip, l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile per motivi tecnici o per indisponibilità di certificati validi. In tali casi l'immagine del volto è inserita nel fascicolo relativo alla domanda nel VIS a norma degli articoli 9 e 22 bis del regolamento VIS unicamente previa verifica elettronica che l'immagine del volto registrata nel chip dell'eMRTD corrisponda all'immagine del volto rilevata sul posto del cittadino di paese terzo interessato.";

d) il paragrafo 8 è soppresso;

3) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per ciascuna domanda viene consultato il VIS conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 15 e all'articolo 9 *bis* del regolamento (CE) n. 767/2008. Gli Stati membri provvedono affinché siano pienamente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui ai richiamati articoli onde evitare respingimenti e identificazioni falsi.";

b) sono inseriti i paragrafi 3 bis, **3 bis bis** e 3 ter seguenti:

"3 bis. Allo scopo di valutare le condizioni d'ingresso di cui al paragrafo 3, [...] ***l'autorità competente per i visti*** [...] tiene conto del risultato delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 9 quater del regolamento (CE) n. 767/2008 nelle seguenti banche dati:

- a) nel SIS e nell'SLTD per verificare se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, ***altrimenti sottratto*** o invalidato e se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un file della banca dati TDAWN di Interpol;
- b) nel sistema centrale ETIAS per verificare se il richiedente corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata ***o a dati provenienti dall'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi***;
- c) nel VIS per verificare se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio corrispondono a un'altra domanda di visto associata a dati di identità diversi e se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, revoca o annullamento di un visto [...];
- d) nell'EES per verificare se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuori termine o se lo è stato in passato, o se è stato oggetto di respingimento;
- e) nell'Eurodac per verificare se il richiedente è stato oggetto di ritiro o rigetto della domanda di protezione internazionale ***[o è stato registrato nell'Eurodac per ingresso e soggiorno irregolari]***;
- f) nei dati Europol per verificare se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;
- g) ***[nel sistema ECRIS-TCN [...];]***
- h) nel SIS per verificare se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione [...];
- i) nel SIS per verificare se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio [SIS frontiere];

- j) *nel SIS per verificare se il richiedente è segnalato in quanto persona oggetto di una decisione di rimpatrio.*

[...] *L'autorità competente per i visti* [...] ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e agli eventuali fascicoli collegati, nonché a tutti i risultati delle verifiche ai sensi dell'articolo 9 quater del regolamento (CE) n. 767/2008.

3 bis bis. In deroga al paragrafo 3 bis, qualora in circostanze eccezionali il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in relazione a un visto rilasciato possano essere prorogati a norma dell'articolo 33 o un visto possa essere rilasciato alle frontiere esterne a norma dell'articolo 35 o dell'articolo 36 ma non sia stato possibile concludere in tempo utile le verifiche necessarie a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008, l'autorità competente per i visti deve presumere che il visto non sia prorogato o rilasciato.

3 ter. L'autorità competente per i visti consulta il rilevatore di identità multiple unitamente all'archivio comune di dati di identità di cui all'articolo 4, punto 35, del regolamento 2018/XX [sull'interoperabilità] o al SIS, o a entrambi, al fine di valutare le differenze tra le identità oggetto del collegamento, ed effettua le verifiche aggiuntive necessarie per decidere sullo status e sul colore del collegamento nonché sul rilascio o sul rifiuto del visto all'interessato.

Conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento 2018/XX [sull'interoperabilità], il presente paragrafo si applica esclusivamente a partire dall'entrata in funzione del rilevatore di identità multiple.";

- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. [...] *L'autorità competente per i visti* [...] verifica, sulla base delle informazioni ottenute dall'EES, se il richiedente non superi con il soggiorno previsto la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro.";

- 4) è inserito l'articolo 21 bis seguente:

"Articolo 21 bis

Indicatori di rischio specifici

1. La valutazione del rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o dell'alto rischio epidemico è *suffragata da* [...]:
 - a) statistiche generate dall'EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuori termine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori titolari di visto;
 - b) statistiche generate dal VIS in conformità dell'articolo 45 bis *del regolamento VIS* indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuto a un rischio di migrazione irregolare, per la sicurezza o per la salute pubblica associato a uno specifico gruppo di viaggiatori;

- c) statistiche generate dal VIS in conformità dell'articolo 45 bis *del regolamento VIS* e dall'EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e soggiorni fuori termine o respingimenti;
 - d) informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a indicatori di rischio specifici o minacce per la sicurezza individuati dagli Stati membri in questione;
 - e) informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a tassi anormali di soggiornanti fuori termine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori in tali Stati membri;
 - f) informazioni su alti rischi epidemici specifici fornite da Stati membri e informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica e valutazioni del rischio fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nonché segnalazioni di focolai di malattie da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione con cui specifica i rischi di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
3. Sulla base dei rischi specifici rilevati in conformità del paragrafo 2, sono stabiliti indicatori di rischio specifici consistenti in una combinazione di uno o più dei seguenti dati:
- a) fascia di età, sesso, cittadinanza;
 - b) paese e città di residenza;
 - c) Stato membro o Stati membri di destinazione;
 - d) Stato membro del primo ingresso;
 - e) scopo del viaggio;
 - f) occupazione attuale.
4. Gli indicatori di rischio specifici sono mirati e proporzionati. Essi non sono in alcun caso basati esclusivamente sul sesso o sull'età di una persona. Non sono in alcun caso basati su informazioni che rivelino la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'orientamento sessuale di una persona.
5. La Commissione adotta gli indicatori di rischio specifici con un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

6. Le autorità competenti per i visti utilizzano gli indicatori di rischio specifici nel valutare se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale, un rischio per la sicurezza degli Stati membri o un alto rischio epidemico conformemente all'articolo 21, paragrafo 1.
7. La Commissione riesamina periodicamente i rischi specifici e gli indicatori di rischio specifici.";
- 5) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 46
Compilazione di statistiche*

Entro il 1° marzo di ogni anno la Commissione pubblica la compilazione delle seguenti statistiche annuali sui visti, per consolato e valico di frontiera presso cui i singoli Stati membri trattano le domande di visto:

- a) numero di visti di transito aeroportuale richiesti, rilasciati e rifiutati;
- b) numero di visti uniformi per un ingresso e di visti per ingressi multipli richiesti, rilasciati (divisi per la durata di validità: **6 mesi o inferiore**, 1, 2, 3, 4 e 5 anni) e rifiutati;
- c) numero di visti con validità territoriale limitata rilasciati.

Tali statistiche sono compilate sulla base delle relazioni generate dall'archivio centrale di dati del VIS conformemente all'articolo **45 bis** [...] del regolamento (CE) n. 767/2008.";

- 6) [...] l'articolo 57 è **così modificato**: [...]

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Due anni dopo che tutte le disposizioni del presente regolamento sono diventate applicabili, la Commissione presenta una valutazione della sua applicazione. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento."

b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 4
Modifiche del regolamento (UE) n. 2017/2226

Il regolamento (UE) n. 2017/2226 è così modificato:

-1) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) se l'identità del titolare del visto è verificata mediante le impronte digitali o l'immagine del volto, verificare, alle frontiere presso cui l'EES è operativo, l'identità del titolare del visto confrontando le impronte digitali o l'immagine del volto del titolare del visto con le impronte digitali o l'immagine del volto rilevate sul posto e registrate nel VIS a norma dell'articolo 23 del presente regolamento e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Solo le immagini del volto registrate nel VIS con l'indicazione che l'immagine del volto è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda sono utilizzate per il confronto con i dati contenuti nel VIS.";

1) all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"L'EES prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di questo elenco. Norme dettagliate sulla gestione di tale funzionalità sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del presente regolamento.";

2) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i vettori utilizzano il servizio web al fine di verificare se un visto [...] è valido, se è già stato utilizzato il numero di ingressi autorizzati o se il titolare ha raggiunto la durata massima del soggiorno autorizzato o, a seconda dei casi, se il visto è valido per il territorio del porto di destinazione del viaggio⁴⁵. I vettori forniscono i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Su tale base il servizio web fornisce ai vettori una risposta "OK/non OK". I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere al servizio web. Non è possibile considerare la risposta "OK/non OK" come un provvedimento di autorizzazione d'ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.";

2 bis) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se necessario per creare un fascicolo o per aggiornare l'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 18, paragrafo 2, l'immagine del volto è rilevata sul posto.";

b) il paragrafo 5 è soppresso;

⁴⁵ La soppressione dei termini "di breve durata", benché non risulti nel doc. 15505/18, era stata concordata in precedenza (cfr. doc. 15504/18).

2 ter) all'articolo 16, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'immagine del volto di cui all'articolo 15, a meno che non sia registrata nel VIS un'immagine del volto rilevata sul posto.";

2 quater) all'articolo 18, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, l'immagine del volto di cui all'articolo 15 del presente regolamento;"

2 quinquies) all'articolo 23, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora dall'interrogazione dell'EES con i dati indicati nel primo comma del presente paragrafo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell'EES, le autorità di frontiera confrontano l'immagine del volto del cittadino di paese terzo rilevata sul posto con l'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento oppure procedono, nel caso di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, a una verifica delle impronte digitali con i dati contenuti nell'EES e, nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, a una verifica delle impronte digitali o dell'immagine del volto rilevata sul posto direttamente nel VIS a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008. Per la verifica delle impronte digitali o dell'immagine del volto rilevata sul posto dei titolari di visto nel VIS, le autorità di frontiera possono avviare l'interrogazione del VIS direttamente dall'EES in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6, di tale regolamento.";

2 sexies) all'articolo 27, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora dalle interrogazioni con i dati relativi alle impronte digitali o con tali dati combinati con l'immagine del volto risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, l'accesso ai dati a fini di identificazione è eseguito nel VIS conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008. Alle frontiere presso cui l'EES è operativo, le autorità competenti accedono al VIS in conformità degli articoli 18 o 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. Le interrogazioni nell'EES e nel VIS possono essere avviate in parallelo.";

3) all'articolo 35, paragrafo 4, i termini "mediante l'infrastruttura del VIS" sono soppressi.

Articolo 5 Modifiche del regolamento (UE) 2016/399

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

1) all'articolo 8, paragrafo 3, è aggiunta la lettera b bis) seguente:

"b bis) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite all'ingresso comprendono [...] l'accertamento dell'identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata e del permesso di soggiorno e della loro autenticità *e validità*, tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all'articolo 22 octies del regolamento (CE) n. 767/2008.

Qualora la verifica del titolare del documento o la verifica del documento, a seconda dei casi, conformemente all'articolo 22 octies del richiamato regolamento non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare o l'autenticità del documento e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato di quelle autorità competenti procede alla verifica del supporto di memorizzazione del documento.";

- 2) all'articolo 8, paragrafo 3, le lettere da c) a f) sono soppresse;
- 3) **all'articolo 8, paragrafo 3, i termini "articolo 20" sono sostituiti dai termini "articolo 6 bis".**

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) XXX che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) [regolamento sull'interoperabilità]

Il regolamento (UE) XXX che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) [regolamento sull'interoperabilità] è così modificato:

- 1) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i dati di cui all'articolo 9, **punti 5 e 6**, all'articolo 22 **bis**[...] (**paragrafo 1**[...], **lettere j**[...]) e (**k**[...]), [...] del regolamento (CE) n. 767/2008;"

- 2) all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere da a) **a**[...] **c quater**), all'articolo 9, punti 5 e 6, all'articolo 22 **bis**[...], **paragrafo 1**[...], lettere da **d**[...] a **g**[...], **lettere j**[...]) e **k**[...]), [...] del regolamento (CE) n. 767/2008;"

- 3) all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 [...], del regolamento (CE) n. 767/2008 quando creano o aggiornano un fascicolo relativo alla domanda [...] nel VIS conformemente a [...] tale regolamento ;"

- 4) l'articolo 27 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda [...] nel VIS conformemente al [...] regolamento (CE) n. 767/2008;"

b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) cognome; nome o nomi; data di nascita, sesso e cittadinanza o cittadinanze, conformemente all'articolo 9, punto 4, lettera a), all'articolo 22 **bis**[...], **paragrafo 1**[...], lettera **d**[...]), [...] del regolamento (CE) n. 767/2008;"

- 4) all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, [...] del regolamento (CE) n. 767/2008, per i riscontri positivi emersi durante la creazione o l'aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda [...] nel VIS conformemente a [...] tale regolamento;"

Articolo 8
Abrogazione della decisione 2008/633/GAI

La decisione 2008/633/GAI è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al regolamento (CE) n. 767/2008 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 2.

Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. *La Commissione adotta una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione a norma del presente regolamento, previa verifica del rispetto delle seguenti condizioni:*

a) l'Autorità di gestione ha notificato alla Commissione il positivo completamento di tutte le attività di collaudo relative al CS-VIS; e

b) gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati a norma del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
